

## CCXLI.

## 2ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1884

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SPANTIGATI.

**SOMMARIO.** *Il presidente annuncia un omaggio dell'Accademia delle scienze di Torino. — Giuramento del deputato Randaccio. — Comunicasi una lettera con la quale l'onorevole Domenico Farini insiste nelle sue dimissioni dall'ufficio di presidente della Camera — Per proposta del deputato Nicotera si stabilisce mercoledì della prossima settimana per l'elezione del presidente della Camera. — Il deputato Codronchi presenta la relazione sul disegno di legge per l'aggregazione dei comuni di Fossignano, Fontana Elice e Castel del Rio alla provincia di Bologna. — Seguito della discussione sul disegno di legge per derivazione delle acque pubbliche — Sull'articolo 26 parlano i deputati Del Balzo, Mantellini, Visocchi, Marcora, il ministro dei lavori pubblici, i deputati De Blasio, Ercole, Gerardi ed il relatore Romanin-Jacur — Approvasi l'articolo 26 — Sull'articolo 27 parlano i deputati Bonardi e Tartufari ai quali risponde il ministro dei lavori pubblici — L'articolo 27 è approvato — Sull'articolo 28 discorrono i deputati Mantellini, Gerardi, Basteris ed il ministro di grazia e giustizia — Approvasi l'articolo 28 — Il deputato Peruzzi propone una modificazione di forma agli articoli votati. — Annunziasi una domanda di interrogazione dei deputati Codronchi e L. Berti sugli intendimenti del Governo per migliorare le condizioni idrauliche della bassa pianura bolognese — Il ministro dei lavori pubblici si riserva di rispondere. — Discussione del disegno di legge: Spese in conto capitale per le ferrovie di proprietà dello Stato — Discorsi dei deputati Gabelli e Baccarini.*

La tornata incomincia alle ore 2,15 pomeridiane.

**Di San Giuseppe**, segretario, legge il processo verbale della tornata pomeridiana precedente, che è approvato.

**Comunicasi un omaggio fatto alla Camera dall'Accademia delle scienze di Torino.**

**Presidente.** Il presidente della reale Accademia delle scienze di Torino, in data del 9 corrente, scrive al presidente della Camera:

“ Or fa un secolo, il re Vittorio Amedeo III, animato dai progressi che nelle scienze della natura e nella matematica andava promovendo la Società privata torinese, cui stavano a capo un G. A.

Saluzzo, un Lagrange, un Cigna ed altri illustri, conferivale il titolo di *Reale Accademia delle scienze*, assegnavale a sede il palazzo dalla medesima tuttora occupato, e facevala segno di sue regali munificenze. Per commemorare il primo secolo di sua esistenza, questa Accademia ha ora pubblicato il volume che mi reco a dovere di presentare alla E. V. pregandola a farlo gradire alla Camera dei rappresentanti della nazione, cui Ella così degnamente presiede.

“ Nella speranza che questo volume sia accolto come attestato di altissima considerazione della Accademia torinese, alla quale ho l'onore di presiedere, prego la E. V. di gradire i sensi di profondo ossequio.

“ *Il presidente*  
“ A. Fabretti „

Mi farò interprete presso l'Accademia delle scienze di Torino dei sentimenti di gratitudine della Camera per questo suo atto cortese.

### Giuramento del deputato Randaccio.

**Presidente.** Essendo presente l'onorevole Randaccio, lo invito a giurare.

*(Legge la formola.)*

**Randaccio.** Giuro.

### Comunicasi una lettera dell'onorevole Farini, con la quale conferma le dimissioni date da presidente della Camera.

**Presidente.** Egregi colleghi, ieri fu recato al nostro onorevole presidente il voto per il quale la Camera, rinnovandogli l'attestazione della sua fiducia, si rifiutava di accogliere le sue dimissioni. Dall'onorevole presidente ricevo in data di stamani la lettera di cui devo dar lettura:

“ Roma, 12 marzo 1884.

“ Onorevole collega,

“ Il voto di fiducia col quale la Camera non volle ieri accettare le mie dimissioni dall'ufficio di suo presidente, ha messo il colmo a tale riconoscenza che l'animo non riesce ad esprimere.

“ In quel voto e nelle parole onde fu da tanti colleghi motivato, sta la riprova della troppo grande bontà della Camera verso di me; quel voto sarà il più dolce e più caro ricordo della vita che mi rimane.

“ Ma, dopo i non infrequenti incidenti di cui quello di avant'ieri fu l'ultimo, la lena per novellamente assumere un ufficio nel quale, oltrechè dalla fiducia dei colleghi, è mestieri essere francheggiato dalla piena ed intiera sicurezza di se medesimo, oramai mi è venuta meno.

“ Per questo, serbando in cuore il più devoto affetto agli onorevoli colleghi, che indulgenti si addimostrarono anche ieri per me, io sono costretto a pregarli di accogliere le date dimissioni. Nè voglia la Camera, come ardentemente la prego, ravvisare nella mia insistenza una caparbia riottosità alla volontà sua, ma la legittima conseguenza di un sentimento al quale non so sottrarmi ed a cui ho il dovere di ubbidire nell'interesse della patria.

“ Ella, onorevole collega, gradisca la conferma dell'altissima stima e della inalterabile devozione colla quale mi rassegnò.

“ *Devotissimo*

“ D. Farini. ”

Tocca dunque a me, onorevoli colleghi, il vivo rammarico di prendere atto della rinunzia dall'ufficio di presidente, dell'onorevole Domenico Farini.

Se la Camera lo crede, domani potrà essere stabilito il giorno in cui si abbia a procedere alla nomina del presidente.

*Voci.* Oggi.

**Nicotera.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera.

**Nicotera.** Sono evidenti due cose; prima è la necessità della nomina del presidente, ed io non ho bisogno di ricordare, che secondo il nostro regolamento, quando la Camera si riunisce, deve immediatamente nominare il suo presidente; ora, come la Camera comprende, vi è molta analogia fra la nomina alla quale si deve procedere per la immediata sua costituzione, e la necessità di nominare un nuovo presidente quando esso si dimette. La seconda è questa: siccome si tratta di una nomina di molta importanza, conviene lasciare il tempo ai nostri colleghi assenti, e molti lontani, di essere avvertiti del giorno in cui si deve procedere a siffatta nomina.

Io quindi mi permetto di credere che il giorno per questa nomina si debba fissare ora, e che non sia tanto prossimo, affinché tutti i nostri colleghi assenti, e che risiedono in luoghi molto lontani, abbiano modo di trovarsi presenti: propongo perciò che sia messa nell'ordine del giorno di oggi ad otto. (*Oh! oh!*) Questi rumori mi avvertono che non si comprende l'importanza che ha la nomina del presidente. Essa deve avvenire in condizioni tali, da dimostrare che tutti, non dirò tutte le parti della Camera, perchè adesso io non saprei ravvisarle bene (*Ilarità*), ma tutti i deputati siano in condizioni di esercitare il loro diritto. Ecco perchè mi sono permesso di proporre di fissare la nomina a mercoledì. Coloro i quali hanno fatto dei rumori, dovrebbero avere meno ragione di me a non affrettare questa votazione.

Non si tratta, (e credo non sia nell'intenzione di alcuno) di dare un voto di sorpresa; ma si tratta invece di esercitare un diritto al quale tutti dobbiamo partecipare; ed è questa l'unica ragione che mi ha determinato a proporre un termine abbastanza lungo.

**Presidente.** L'onorevole Nicotera dunque propone che sia iscritta nell'ordine del giorno di mercoledì 19 della settimana ventura la nomina del presidente.

Metterò a partito questa proposta: chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata.)*

## Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole Codronchi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Codronchi.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per l'aggregazione dei comuni di Tossignano, Fontana Elice e Castel del Rio alla provincia di Bologna.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

## Seguito della discussione sul disegno di legge relativo alle derivazioni di acque pubbliche.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Derivazione delle acque pubbliche, e modificazione dell'articolo 170 della legge sulle opere pubbliche.

La Camera rammenta che la discussione si è arrestata ieri all'articolo 26 della legge, al quale articolo l'onorevole Del Balzo ha proposto un'aggiunta, da lui già svolta. Il Ministero e la Commissione hanno dichiarato di non accettare questa aggiunta.

Domando all'onorevole Del Balzo s'egli insista nella sua proposta.

**Del Balzo.** La mia proposta ebbe ieri l'insperato onore di aver l'appoggio di un uomo competente qual'è l'amico mio onorevole Gerardi. Il ministro delle finanze, e il ministro dei lavori pubblici pare che ammettano anch'essi che debbono essere rispettati i diritti acquisiti da tutti quegli utenti, che ne godono da un trentennio prima della legge del 1865. Io quindi, prima di dichiarare se ritiro o mantengo la mia aggiunta, vorrei esser chiarito su questa questione di fatto, cioè, se la prescrizione dell'articolo 26 debba intendersi nel senso che il possesso trentenario debba avere efficacia di titolo presso il demanio, in modo che i possessori di derivazioni d'acque pubbliche da un trentennio, non possano mai essere molestati in avvenire sino alla fine dei secoli, come disse l'onorevole Gerardi. So la risposta che io avrò sarà nel senso di questa interpretazione, non ho nessuna difficoltà di ritirare il mio emendamento, perchè lo scopo che esso si propone sarebbe raggiunto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mantellini.

**Mantellini.** Dopo le parole che proferiva ieri su questa questione l'onorevole Gerardi, mi permetta la Camera di fare alcune avvertenze sull'articolo 26 che si propone di aggiungere ai titoli legittimi per la presa d'acqua il possesso trentenario.

Non osserverò all'onorevole Gerardi che non siamo in materia fiscale; o che non è il caso di rispondere in *dubii contra fisco*. Nello Stato moderno non c'è più fisco. Era il fisco che confiscava, era il patrimonio del principe. Nello Stato moderno invece del fisco, si ha l'erario dove si raccolgono i tributi della repubblica, e le leggi che riguardano i tributi sono leggi di pubblica utilità, *publicae utilitatis... tuetur enim vectigalia publica*. Ma da ciò prescindiamo.

Quanto a me, romanista impenitente, non so adattarmi a sentir parlare di vendita di acque pubbliche, nè di canoni, nè di prezzi.

Per fortuna quell'articolo 133 del capitolo V, se n'è andato. Col capitolo V abbiamo soppresso anche quel suo articolo 133 che parlava di canoni e di prezzo di vendita delle acque pubbliche. Se n'è andato a spasso, e tanto meglio.

Per me l'acqua pubblica si licenzia e quello che si chiama canone non è che tassa di licenza, presso a poco come era il *solarium*, che si corrispondeva per l'occupazione del luogo pubblico, per quell'utilità ricavata dal luogo pubblico *praeter naturam fundi...* secondo l'espressione del testo.

La materia dell'acqua pubblica attiene al pubblico diritto, non al diritto privato *et praescriptio temporis juri publico non debet obsistere*: la prescrizione non vale dirimpetto al diritto pubblico. Può valere l'immemorabile, ma perchè? Perchè l'immemorabile *non tam est praescriptio quam titulus*. È il titolo migliore, e così pure gratuito, se da tempo immemorabile si gode dell'acqua senza corrispondere la tassa di licenza.

La trigenaria è un'altra cosa; la trigenaria è prescrizione che può corrispondere all'acquisto della privata proprietà, non agli usi che attengono al diritto pubblico, appunto come la derivazione delle acque pubbliche.

Si è detto e ripetuto a sazietà che con questa legge non si è voluto nè dare nè togliere. Ma veramente non pare che questo articolo 26 consenta poco; consente molto; consente che il possesso di 30 anni diventi titolo aggiunto ai titoli dell'articolo 1°. Ora si applica per le pubbliche (ed ecco la prima concessione) il criterio che vale per l'acqua privata; il criterio che vale per il condotto privato, e che non varrebbe per la condotta dell'acqua pubblica. *Usum aquae veterem nec ulla novatione turbare*.

In Lombardia valeva l'immemorabile, ma sola la immemorabile anche dopo la costituzione di Carlo V del 1541. Così nell'Italia media, e nel mezzogiorno. Nel Piemonte fin dal 1676 si tene-

vano fiumi e torrenti inalienabili, e che le loro acque non si potessero derivare se non per espressa concessione.

L'articolo 430 del Codice nostro dice inalienabili i beni del demanio pubblico, e l'articolo 437 non definisce le acque pubbliche, o non fa che rammentare i fiumi e i torrenti.

Concedete dunque molto col consentire che il possesso trentenario valga titolo di concessione per derivare l'acqua pubblica dal fiume o dal torrente. Ma questo titolo importerà l'uso gratuito, o lo sottoporrete alla tassa di licenza; al canone, come vi piaccia chiamarlo; dal momento in cui accerterete questo stato di possesso trentenario e lo dichiarerete legittimo?

Con ritenerlo gratuito fareste due concessioni. La prima di presumere il titolo della concessione dal possesso di 30 anni, e la seconda di presumere la concessione gratuita ed esente dalla tassa.

Notate che in quella prescrizione avreste il titolo presunto della concessione, o che ne terrebbe le veci. *Talis praescriptio est loco privilegii tamquam a principe concessi*: del privilegio, come è concesso dal principe, o dal Governo come oggi dice. E conseguentemente non parrebbe che al titolo presunto si avessero da attribuire maggiori effetti, o più larghi favori che non al titolo espresso.

Quando la disposizione del gratuito prevalesse, non ci sarebbe nessuno che potesse nascondere un titolo espresso di concessioni, che non lo nascondesse; tostochè coperto dal suo possesso trigenario gli dovesse questo titolo fruttare il godimento gratuito della presa dell'acqua.

Quanto a me crederei che si dovesse pagare la tassa nuova da tutti gli utenti, e quindi anche da quelli che desumono il loro titolo dal possesso trigenario. Nello stesso modo che applicherei il canone più mite, che si stabilisce con la nuova legge dall'articolo 9, anche alle concessioni in corso, e per le quali oggi si corrisponde una tassa più forte, un canone maggiore.

Io non veggio ragione alcuna perchè a quelli, che hanno avuto la concessione prima per un canone più forte, non si debba estendere il favore della legge nuova.

Ma, infine, resta un terzo dubbio, ed è quello della durata. Possesso trigenario! Sta bene: vale per titolo secondo l'articolo 1; ma quanto dovrà durare? Non mica in perpetuo: perchè, per le concessioni perpetue con l'articolo 2 votato è di necessità la legge. E si è votato anche l'articolo 5, pel quale le concessioni temporanee non potranno durare al di là di trent'anni. Come! volete che coloro i quali desumono il loro titolo

dal possesso trigenario, possano sorpassare su questo articolo 5, o che questo articolo 5 non debba essere applicato anche a loro?

A me parrebbe esagerata questa triplice concessione. Poichè, *primo*, presumereste il titolo; *secondo*, presumereste il titolo gratuito; *terzo*, lo presumereste di durata perpetua, quale non potrebbe avere il titolo espresso, che dà il Governo, secondo l'articolo, combinato coll'articolo 5 della presente legge.

Io non intendo fare proposte per risolvere nessuna delle poste quistioni; che l'articolo 26 non tocca, e che vanno non pregiudicate, ma tutte riservate.

Ma dacchè dalle dichiarazioni *hinc et inde* fatte e scambiate in quest'Aula, poteva parere che per qualche dichiarazione si fosse, in certa maniera, pregiudicata la risoluzione di queste questioni, così mi è parso il caso di doverle porre.

Pur troppo, io pronostico a questa legge la sorte, medesima, che ebbe quella sulla pesca del 1877. La legge sulla pesca del 1877 non dispone, suppone la libertà della pesca: e tutte le questioni, che vi erano per lo innanzi, sono tornate a riprodursi dopo, e si sono decise non sempre con uniformità, ma secondo i diversi collegi, a cui se ne presentava la soluzione. E tanto a me pare che accaderà per questa legge sulle derivazioni di acqua.

È una legge di procedura, una legge non sostantiva, si è detto. Ma con questo articolo 26, altro che legge sostantiva!

Almeno non esageriamo; e tenghiamo la concessione dell'articolo nei limiti della discrezione e della legalità.

**Visocchi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Visocchi.

**Visocchi.** Veramente io non mi sento atto a rispondere completamente a così egregio giureconsulto quale è l'onorevole Mantellini, io però non prendo a combattere le sue opinioni giuridiche, si bene credo poter dimostrare che non sono a proposito recate in contrarietà dell'articolo in discussione. Io considero l'articolo 26 da un punto di vista molto differente da quello che l'onorevole Mantellini lo ha considerato: a me pare che questo articolo non avrà altro effetto, che quello molto provvido di risparmiare al demanio ed ai cittadini un gran numero di contestazioni; e che a queste sia rivolto, lo desumo non solamente dal contesto della legge e dell'articolo medesimo, ma anche dalle dichiarazioni fatte ieri dagli onorevoli ministri delle finanze

e dei lavori pubblici. Infatti, che cosa dichiararono ieri questi onorevoli ministri?

L'articolo 26 serve per autenticare lo Stato di fatto attuale e per metterlo al coperto da qualunque molestia e da qualunque contestazione, purchè però la durata di un trentennio provi l'acquiescenza, la niuna opposizione delle leggi anteriori all'esistenza di esso.

Ora senza entrare nei principi della prescrizione, ciò è molto giusto e molto utile. L'onorevole Mantellini e tutti nella Camera, sanno bene come in molte parti della nostra Italia, prima della pubblicazione della legge del 1865, le acque fossero divise in due categorie; la prima era quella delle acque demaniali, che comprendeva i fiumi navigabili ed atti ai trasporti; l'altra comprendeva tutti i corsi d'acqua minori. La prima categoria era soggetta alla tutela dell'autorità pubblica, e bisognava ottenere licenza per derivarla; l'altra non era soggetta che alle sole regole del diritto privato. Potevano i cittadini appropriarsene l'uso tutte le volte che ciò non recasse danno ad altri utenti anteriori, ed il Governo non che vietare, promuoveva tali usi per i benefici effetti che per essi si conseguivano.

Ora, o signori, con questa libertà di legislazione molti diritti all'uso dell'acqua furono, senza pensar punto a titoli nè concessioni, acquistati; grandi e piccoli stabilimenti sursero intorno a queste derivazioni, e l'amministrazione dello Stato se ne compiaceva, li riconosceva, ne faceva menzione nei catasti e imponeva su di essi la tassa fondiaria, che corrispondeva all'attuale nostra tassa sui fabbricati: in prosieguo anche il Governo attuale ha riconosciuto questi stabilimenti ed ha imposto la tassa fabbricati su di essi.

Ciò posto non mi pare sia il caso d'andare ad invocare la prescrizione per fatti così ampiamente e solennemente autorizzati.

Tutti questi utenti di acque che hanno, come ho detto, acquistato il diritto di servirsene sotto le legislazioni anteriori alla vigente, possono senza dubbio serbarlo incolume e chiederne dal potere giudiziario la difesa, in qualunque caso lo si volesse manomettere.

Credo anche, onorevole Mantellini, che possano conservarne e sostenerne eziandio la gratuità e la perpetuità; ed è da ritenere che non ci saranno tribunali che potranno mettere in pericolo l'incolumità de' dritti stessi.

Ma, o signori, dall'aver questo diritto e doverlo in caso di bisogno sostenere innanzi ai tribunali fino alle ultime giurisdizioni ed averlo riconosciuto da un articolo di legge, ci corre gran tratto:

Non una sola volta in questa Camera abbiamo avuto a lamentarci del soverchio zelo per estendere l'effetto delle leggi, finanziarie specialmente, in pro dell'erario e con danno dei cittadini. Quindi io credo quest'articolo di legge molto opportuno, perchè, come ho detto, evita al Governo un gran numero di liti che perderebbe, e libera i cittadini dalla dura necessità di difendersi contro l'invasione dei loro diritti, invece di attendere all'andamento delle loro industrie, con maggior vantaggio privato e pubblico.

Per ciò, o signori, io voto di buon grado l'articolo 26; perchè, ripeto, esso mette fuori questione una cosa che molti ufficiali dell'amministrazione non intendono facilmente o facilmente disconoscono; e tanto più la metterebbero in questione, quando trovassero quella larga scappatoia della imprescrittibilità, che loro porgerebbe il discorso fatto testè dall'onorevole Mantellini.

Prego dunque il Governo e la Commissione di sostenere l'articolo come è formulato, prego la Camera di votarlo, ed esorterei l'onorevole Del Balzo a ritirare il suo emendamento.

A me pare che le dichiarazioni che ci hanno fatte, ieri, il ministro delle finanze e quello dei lavori pubblici, non che la Giunta che aveva anche trattato questa questione nella pregevole sua relazione, siano sufficienti a rassicurarci pienamente.

Tutte queste dichiarazioni suonano, che i diritti acquisiti da oltre un trentennio saranno senza bisogno d'altro titolo mantenuti come essi sono attualmente: se sono perpetui, saranno mantenuti perpetui, e se sono gratuiti, saranno ritenuti gratuiti.

Qualora poi per lontanissima ipotesi avvenisse che questo articolo nemmeno bastasse a salvare i cittadini utenti di queste derivazioni d'acqua dalle molestie del fisco, allora essi potranno sempre ricorrere al potere giudiziario per loro difesa.

Ma senza dubbio questo articolo verrà a troncargli otto decimi e forse i nove decimi di tutte le contestazioni che possono sorgere. Quando questo disegno di legge fu discusso altra volta, io non ottenni che la Camera appoggiasse la mia proposta di estenderlo fino a comprendere tutte le derivazioni precedenti alla legge del 1865; quindi ora lo accetto come è, e prego la Camera di sanzionarlo col suo voto.

**Marcora.** Chiedo di parlare,

**Presidente.** L'onorevole Marcora ha facoltà di parlare.

**Marcora.** L'onorevole Mantellini senza proporre

modificazioni concrete all'articolo 26, ne ha però fatto oggetto di gravi osservazioni, allo scopo di tenere, come egli disse, aperte certe questioni che potrebbero interessare e privati e demanio. È utile (e lo disse testè anche l'onorevole Visocchi) che coloro i quali dissentono da lui, lo dichiarino nella Camera, affinchè i dubbi che in argomento fossero per insorgere in avvenire, trovino, nel contrasto delle opinioni manifestate qui, la possibilità di una equa risoluzione.

Io credo che delle osservazioni dell'onorevole Mantellini due principalmente non debbano dalla Camera essere accolte.

Egli, in primo luogo, dopo di avere accennato che l'articolo 26 introduce una eccezione alla regola generale, che contro il demanio pubblico non corre prescrizione, elevando a titolo giuridico di concessione il possesso trentennario, e dopo d'aver dichiarato d'essere disposto ad accettarla, ha però soggiunto:

Ma la prescrizione trentennaria darà altresì ragione all'esenzione del canone? Ed ha, per sè, risposto negativamente.

Ed io, senza molto dilungarmi, rispondo all'onorevole Mantellini, che se la legge attuale, coll'articolo in esame, ha elevato, come non è dubbio, il possesso trentennario, e, s'intende, il possesso costituito da fatto legittimo, a titolo attributivo di diritto a concessione perpetua, tale titolo deve valere in tutta la sua interezza, e quindi anche per l'esenzione del canone, quando risulti che questo non fu mai pagato durante tutto il periodo necessario a stabilire il titolo.

Perocchè se il demanio ha perduto ogni ragione di proprietà, con qual diritto potrebbe pretendere di limitarla, al di fuori di quello dell'espropriazione per pubblico vantaggio?

In secondo luogo, ha osservato l'onorevole Mantellini che vi è qualche contraddizione fra l'articolo 2 già votato, che impone farsi per legge le concessioni a perpetuità e l'articolo 26 che eleva senz'altro a titolo di perpetuità, la prescrizione trentennaria. Ed io credo che contraddizione non vi sia, perchè la legge attuale provvede appunto, in via d'eccezione, pel possesso trentennario, a stabilire quella condizione di diritto, per la quale, in via ordinaria, occorrerebbe una legge speciale a termini dell'articolo 2.

Ho detto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

**Genala, ministro dei lavori pubblici.** L'onorevole Del Balzo ha rinnovato la preghiera alla

quale in fin della seduta di ieri io risposi esplicitamente.

Ieri dissi che con questo articolo 26, non solo, ma con tutta questa legge, si cerca di agevolare le derivazioni, e che quindi la prima cosa che esso si propone è quella di non turbare, ma di riconoscere i diritti acquisiti.

Quindi se alcuno ha acquistato il diritto all'uso gratuito dell'acqua, quest'uso gratuito gli verrà conservato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole De Blasio Luigi.

**De Blasio Luigi.** Le dichiarazioni fatte sul finire della tornata di ieri dall'onorevole Gerardi e dagli onorevoli ministri delle finanze e dei lavori pubblici sulla maniera d'intendere l'articolo 26 del disegno di legge, come è proposto dalla Commissione, sarebbero largamente tranquillanti per coloro nell'animo dei quali può essere sorto il dubbio che negli intendimenti dei ministri proponenti del disegno di legge fosse il pensiero di far sottostare al pagamento di canone per l'uso delle acque anche coloro, i quali ne avessero acquistato l'uso prima della legge del 1865 sulle opere pubbliche. Io sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Visocchi che l'articolo 26 come ci è proposto dalla Commissione, confortato dalle dichiarazioni dell'onorevole Gerardi e degli onorevoli ministri proponenti, valga di per se solo a garantire da qualunque attacco del fisco a conseguire il pagamento del canone, gli otto ed anche i nove decimi degli utenti delle acque pubbliche. Però, poichè stiamo per dare al paese una nuova legge che regoli largamente questa materia e la regoli nel senso più favorevole ai bisogni dell'agricoltura, ed è assolutamente rimosso, per le ampie dichiarazioni del ministro delle finanze, l'intendimento che questa legge abbia da servire a scopo fiscale, domando io, se vi è il dubbio (e questo dubbio non l'ha conosciuto l'onorevole Visocchi) che un decimo degli utenti delle acque pubbliche possano essere colpiti dalla gravità di un canone che non è negli intendimenti dell'onorevole ministro delle finanze di far pagare, perchè noi non dovremmo, con una sola parola, con un solo inciso rimuovere cotesta dubbio?

Perchè dovremmo lasciare materia di contestazione al magistrato? Perchè al domani della pubblicazione di questa legge dovremmo lasciar sorgere altrettante liti quanti sono gli utenti compresi in quel tal decimo, al quale ha accennato l'onorevole Visocchi, coll'amministrazione delle finanze, per il pagamento del canone? Non è negl'inten-

dimenti del ministro delle finanze, lo ha chiaramente egli stesso dichiarato, di intraprendere dei litigi con alcuno di coloro che si trovano nel possesso delle acque per virtù delle legislazioni precedenti alla legge sulle opere pubbliche; ma gli intendimenti del ministro delle finanze di oggi saranno essi i medesimi di quelli del ministro delle finanze del domani? Nè vale il dire che la discussione della legge sarà tenuta presente dall'autorità amministrativa, dai tribunali e dalle Corti del regno; la legge è quella che è nel suo testo, e l'autorità giudiziaria od amministrativa non avrà menomamente il debito di andar rovistando gli atti parlamentari per riconoscere quali sieno stati gli intendimenti del legislatore.

Ammesso, nondimeno, che quest'obbligo possa incombere all'autorità giudiziaria, ed all'autorità amministrativa, per le rispettive loro competenze, nell'applicazione di questa legge, ammesso pur questo, mi sia consentito di ripetere, poichè siamo in punto di rimuovere qualunque dubbio su quest'argomento, perchè non la rinoveremmo oggi che lo possiamo fare? Or bene, o signori, qual fosse la condizione delle diverse provincie d'Italia in quanto al sistema d'irrigazione, ed al diritto di valersi delle acque pubbliche o non pubbliche che fossero, non ho bisogno di ridire; perchè farei opera vana e noiosa, avendo a questo largamente sopperito la dotta parola dell'onorevole Gerardi.

Mi sia nondimeno consentito di dire qualche cosa a proposito delle condizioni in cui erano le provincie meridionali, regolate dalle Leggi Civili del 1819; condizioni, giova ancora una volta ripeterlo, analoghe a quelle di tutte le altre provincie, in cui vigevano Codici, che si erano informati al Codice Napoleone. Le acque, o erano del pubblico demanio, o sottoposte al diritto dei privati. Le acque del pubblico demanio, diceva l'articolo 463 del Codice napoletano, eran quelle dei fiumi e delle riviere navigabili, o atte a trasporti. Tutte le altre acque, quelle di cui si occupava l'articolo 566 delle citate leggi, erano sottoposte al diritto dei privati. L'articolo 566 era così concepito: " Quegli lungo il cui fondo scorre un'acqua corrente, tranne quella che è dichiarata di ragione del pubblico demanio nell'articolo 463, può servirsene, mentre scorre, per l'irrigazione dei suoi fondi. „ Questo articolo fu portato di peso nel Codice civile italiano, ed è l'articolo 543; se non che, escludendo questo, come prima aveva fatto l'articolo 566 delle Leggi Civili napoletane, dal libero uso dei privati le acque dichiarate demaniali, rimanda all'articolo 427, nel quale non si trovano più indicate, come nell'articolo 463 delle

leggi napoletane, le sole acque di fiumi o riviere navigabili o atte a trasporti, ma tutte quelle dei fiumi o torrenti.

A base delle disposizioni dell'articolo 566 delle Leggi Civili napoletane, qual era il diritto riconosciuto al privato cittadino? Egli poteva condurre le acque nel proprio fondo, valersene per le irrigazioni; e non aveva altro obbligo che quello di rimetterle nel pubblico corso. Questa era la condizione di cose che nelle provincie napoletane, ed in tutte le altre provincie ove vigevano leggi conformi, trovò la legge sulle opere pubbliche del 1865.

Nell'articolo 132 di questa legge fu scritto:

“ Nessuno può derivare acque pubbliche, nè stabilire su queste molini od altri opifici se non ne abbia un legittimo titolo, o non ne ottenga la concessione dal Governo. „

Onè che dalla pubblicazione di questa legge, dal 1º luglio del 1865, nessun privato potè più consentirsi quel che fino al 30 giugno di quel medesimo anno era consentito: derivare, cioè, le acque a scopo d'irrigazione.

Dissi in altra tornata e nella discussione di questo disegno di legge che alla disposizione dell'articolo 132 testè letto in talune provincie le autorità amministrative volessero dare un effetto retroattivo, così da non permettere più ai privati, che avevano stabilita la derivazione prima della legge del 1865, di avvalersi delle acque.

Ma i clamori universali e l'opportuno intervento dell'autorità giudiziaria, con una giurisprudenza tutta favorevole a quegli utenti il cui uso delle acque metteva capo al diritto comune che aveva avuto vigore in quelle provincie al tempo delle derivazioni, non lasciarono adito alla retroattività dell'articolo 132.

In questo medesimo senso sono state le dichiarazioni ora fatte dall'onorevole ministro delle finanze. È chiaro essere nei suoi intendimenti che per la nuova legge non sia consentito sottoporre al pagamento di un canone tutti coloro i quali fino alla pubblicazione della legge del marzo 1865 avessero derivato quelle acque di cui è parola nell'articolo 566 delle Leggi Civili napoletane.

Ora io in questa dichiarazione trovo, per parte del ministro che regge la finanza italiana, una tale larghezza e liberalità di vedute che maggiore non possa esser desiderata; poichè chi volesse vagheggiare e seguire teorie da parecchi oratori in altre occasioni ed in questa stessa discussione annunziate alla Camera, quelle teorie che io credo sieno professate dall'onorevole Mantellini, potrebbe ri-

conoscere nello Stato il diritto di revocare una concessione, la quale fosse per lo innanzi stata fatta in argomento di uso di acque pubbliche.

Io ammetto che possa perfino riconoscersi questo: che come per legge il privato cittadino per lo innanzi godeva dell'uso delle acque, una legge nuova venga posteriormente a privarlo di questa concessione, di questo diritto, o questo diritto subordini ad una determinata condizione, sempre intesa a vantaggio della pubblica utilità.

Sarebbe discutibile se il far questo sia bene inteso, nell'interesse dell'agricoltura, se sia o non sia rettammente giudicare della pubblica utilità; ma nell'autorità amministrativa, nell'autorità concedente è, senza dubbio, da riconoscersi l'alta potestà di determinare quale sia l'interesse della pubblica utilità e quello subordinare a determinate condizioni.

Questa facoltà io avrei riconosciuta nel ministro delle finanze; questa facoltà avrei riconosciuta nel legislatore dell'oggi come nel legislatore della legge 20 marzo 1865. Ma a questa facoltà il legislatore intende di rinunciare, poichè questo è il pensiero manifestato dal ministro delle finanze. E questo egli ha inteso che sia provvedere rettammente e sapientemente, e lo credo anch'io, agl'interessi dell'agricoltura. Ma risponde a questo pensiero del ministro delle finanze l'articolo 26 del disegno di legge, come esso ci è stato proposto?

Io penso che no, o signori, ed è conforme al mio il pensiero dell'onorevole Del Balzo, senza di che egli non avrebbe proposto quell'aggiunta che ha occupato la Camera nella tornata d'ieri e che l'occupa anche in questa. Nè si può dire che sia dissimile il pensiero dell'onorevole Visocchi, sebbene egli ritenga che l'articolo 26 del disegno di legge, come è concepito, sia abbastanza chiaro per garantire i diritti di otto o nove decimi degli utenti delle acque.

A modo mio di vedere, l'articolo 26 della Commissione non garantisce abbastanza tutti coloro che fino alla pubblicazione della legge del 20 marzo 1865 godevano dell'uso delle acque nelle provincie napoletane, o in quelle nelle quali vigevano discipline conformi a quelle delle dette leggi. L'articolo 26 parla del periodo di 30 anni precedente l'applicazione della legge che noi discutiamo, ed alla quale io auguro piena approvazione.

Chi dunque vorrà interpretare l'articolo 26, questa non potrà fare a meno di trovarsi di fronte a difficoltà che, cioè, tutti coloro i quali non abbiano avuto un possesso trentenario delle acque ante-

riormente alla promulgazione della legge, debbano produrre un titolo su cui si fondi il diritto dell'uso di codesta acqua.

Ora io intendo bene che questa disposizione possa essere giovevole e vantaggiosa per quelle provincie dove non vigeva il sistema delle leggi napoletane del 1819, o il sistema del Codice Napoleone. È una disposizione questa largamente benefica per quelle provincie. Perocchè dove è assai discutibile se il possesso trentenario abbia potuto far prescrivere a favore degli utenti il diritto di derivare le acque, non fondato ad una espressa concessione, questa legge, così come essa è proposta, allorchè andrà in vigore, riconoscerà ampiamente questo diritto, e basterà aver usato per un trentennio l'acqua, colà dove non era consentito usarne senza la concessione del legislatore, perchè l'utente non sia soggetto al pagamento del canone.

Ma la stessa disposizione è contraria e dannosa a quelle provincie in cui vigeva il regime delle leggi civili del 1819, o quello del Codice Napoleone. In quelle provincie, o signori, riflettete bene, fino al giorno in cui andò in vigore la legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, i privati derivanti le acque facevano essi o no un atto legittimo? Non può dubitarsi che atto legittimo fosse il loro. E solo che, essi avessero ai loro fondi apportate quelle modificazioni di cultura per le quali sorgesse chiaro, manifesto, evidente l'intendimento di volersi e doversi avvalere perennemente negli anni successivi dell'uso dell'acqua, in essi sorgeva contemporaneamente il diritto di avvalersene non pel momento solo della derivazione, ma anche per il tratto successivo di tempo.

Nè questo diritto era in alcun modo contrastato da alcuna legge, nè poteva essere altrimenti contestato se non per la collisione in cui si trovasse il diritto di un utente di data più remota con quello dell'utente di data più recente.

Ora dunque, quale potrebbe essere la conseguenza dell'applicazione dell'articolo 26, come esso è redatto, nelle provincie napoletane, ed in quelle altre provincie dove vigevano discipline ispirate ai principii del Codice Napoleone? Sarà questa, o signori (è bene che lo riflettiate), che coloro, i quali si erano valse dell'uso delle acque fino al 1854, cioè trent'anni prima della pubblicazione della legge che noi discutiamo, e che andrà in vigore, è da augurarselo, nel 1884, sieno dispensati dal pagamento di un canone, e non ne sieno dispensati coloro, i quali dal 1854 in poi, benchè facessero atto legittimo, benchè avessero,



col fatto, apportati miglioramenti alla coltivazione delle loro proprietà, benchè avessero espresso il pensiero di continuare ad avvalersi legittimamente delle acque; e questi, poichè per essi non è compiuto un trentennio, debbano cominciare a pagare un canone.

Ciò non è negl' intendimenti dell'onorevole ministro delle finanze, nè dell'onorevole ministro dei lavori pubblici; ciò è ben lontano dal pensiero degli onorevoli membri componenti la Commissione; ed essi lo dichiararono ampiamente nella tornata di ieri. Ma questa sarebbe la conseguenza del testo dell'articolo, se si presentasse così come è proposto, all'interpretazione dell'autorità giudiziaria nelle contestazioni che potranno nascere.

Che se è prevedibile che questi casi potrebbero verificarsi nell'atto dell'applicazione di questa legge, se vi è almeno un dubbio che questa possa essere la conseguenza, che sarà per nascere dall'articolo 26, così come è redatto, per qual ragione mai non potrebbesi, al punto in cui oggi siamo, apportare a quest'articolo una lieve modificazione, per cui questo dubbio sia rimosso, e questa conseguenza assolutamente scongiurata?

L'onorevole Gerardi dichiarava che questo pensiero fosse implicito nelle parole dell'articolo 26 " Il possesso trentennario anteriore alla promulgazione della presente legge avrà in ogni caso (nella peggiore ipotesi, diceva l'onorevole Gerardi) nei rapporti col demanio valore ed efficacia di titolo. „ Sta bene, onorevole Gerardi, che così ella le intenda queste parole. Ma non sarà utile rimuovere assolutamente ogni dubbio, come io diceva testè, e non lasciare all'eventualità di una interpretazione più o meno larga delle due parole " in ogni caso „ che per lei valgono " nella peggiore ipotesi ovvero in mancanza d'ogni altro fondamento di diritto „ la sorte di quegli utenti che nel mio modo di vedere verranno posti a questo repentaglio? Ebbene, poichè gli onorevoli ministri proponenti e la Commissione hanno voluto esser larghi di concessioni nella creazione di una legge intesa a scopo specialmente di promuovere l'agricoltura; poichè hanno voluto esser generosi anche verso coloro che illegittimamente avessero prima della pubblicazione della legge 20 marzo 1865, usato delle acque, perchè non vorrebbero usare altrettanta generosità ed altrettanta larghezza verso coloro che ne usavano legittimamente?

Sarebbe, senza dubbio, assai minore generosità questa che si userebbe verso di loro, poichè essi non avrebbero commesso alcun atto illegittimo, e non è da pronunziare a favore di essi veruna

sanatoria, come per quell'altra categoria di persone alle quali ho accennato. Ed io penso che qualunque dubbio, pericolo od inconveniente sarebbe rimosso sol che la Commissione acconsentisse a volere introdurre nell'articolo 26 alcune parole che io andrò suggerendo a tutela di coloro il cui uso è posteriore alla data da cui incomincerebbe il trentennio anteriore alla pubblicazione di questa legge, ed è precedente alla pubblicazione della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865.

Io direi: " Per gli effetti dell'articolo 1° della presente legge il possesso anteriore alle legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, e in ogni caso il possesso trentennario anteriore alla promulgazione della legge presente, avrà nei rapporti col demanio valore ed efficacia di titolo. „

Le parole che io vorrei aggiungere all'articolo qual'è proposto dalla Commissione, sarebbero:

" . . . il possesso anteriore alla promulgazione della legge 20 marzo 1865 . . . „ le quali parole a me sembra che coprirebbero da qualunque possibile attacco da parte della finanza, coloro i quali si trovassero nella condizione cui ho accennato, di aver usato delle acque prima della legge del 1865, per le disposizioni delle Leggi Civili di quel tempo, non ostante che da quell'epoca infino a quella in cui andrà in vigore la legge che discutiamo, non sia compiuto il periodo trentennario.

La parte successiva dell'articolo, là dove è detto: " in ogni caso il possesso anteriore della promulgazione della legge presente . . . „ servirà a garantire il diritto di coloro i quali si trovassero nella condizione di aver usato delle acque, ancorchè non legittimamente e ne avessero usato per un trentennio.

Io spero che la lieve modificazione da me proposta all'articolo 26 della Commissione, possa incontrare il favore della Commissione stessa; e tanto più lo spero, inquantochè essa e gli onorevoli ministri hanno, nel modo il più esplicito, dichiarato di essere disposti a voler assolutamente allontanare il sospetto, che questa legge abbia a servire a scopo fiscale.

E, se questo è stato il loro intendimento, come è stato certamente, come non è lecito ad alcuno di dubitarne, dopo le dichiarazioni che, nel più largo senso, sono state fatte nel 1881 e nelle ultime tornate, nella doppia discussione che di questa legge si è fatta, io credo che la Commissione e gli onorevoli ministri non dovrebbero incontrare difficoltà ad accettare la mia proposta.

**Ercole.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

**Ercole.** Il discorso testè pronunciato dall'onorevole De Blasio Luigi, mi ha determinato a chiedere alcuni schiarimenti alla onorevole Commissione.

L'articolo 26 dice:

“ Per gli effetti dell'articolo 1 della presente legge, il possesso trentennario anteriore alla promulgazione di essa avrà in ogni caso nei rapporti col demanio valore ed efficacia di titolo. „

Queste parole: *possesso trentennario*, lasciano nell'animo mio qualche dubbio che vorrei chiarito dalla Commissione.

La Commissione sa meglio di me, che gli articoli 685 e 686 del Codice civile definiscono quando il possesso è legittimo e quando non lo è. Il possesso è legittimo, quando è continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e con animo di tener la cosa come propria, ossia *animo domini*, come dicevano i nostri romani. L'articolo 694, quando parla di possesso, vi aggiunge sempre la parola: *legittimo*. In ultimo l'articolo 2106 dice, che il possesso legittimo è fondamento alla prescrizione.

Quindi io vorrei sapere dalla Commissione, se non avesse difficoltà, ove si parla del *possesso trentennario*, per togliere addirittura ogni dubbio, di aggiungere la parola *legittimo*, ovvero *ai termini del Codice civile*; perchè chi è pratico di queste cose, sa che molte volte si producono delle prove testimoniali per dimostrare il possesso trentennario, e poi si riconosce che questo possesso è vizioso.

Io capisco, che nella mente dei proponenti, parlando del possesso trentennario, si vuole evidentemente alludere al vero possesso, al legittimo possesso, atto a trasferire il dominio, e di tenere la cosa come propria, ossia *animo domini*.

Credo quindi che sarebbe conveniente anche di aggiungere, là dove si parla di possesso, questa parola *legittimo*, onde togliere ogni equivoco. Però non intendo di fare proposte, se la Commissione vi si oppone; e mi basteranno le sue formali dichiarazioni, cioè, che ove si parla di possesso trentennario, si intenda il possesso come lo stabilisce il Codice civile.

Prego pertanto la Commissione, ed in particolare l'onorevole mio amico Gerardi, il quale su questa materia ha già fatto sentire la sua autorevole voce, di darmi delle spiegazioni ben chiare a questo proposito; che cioè qui si tratta del vero possesso a mente del Codice civile.

Quando si tratta di far leggi, bisogna farle chiare, per togliere ogni dubbio possibile.

*Voci.* È naturale questo.

**Ercole.** E va bene. Se è naturale, diciamolo. Quale difficoltà possiamo avere di affermarlo?

Ripeto che non faccio proposte esplicite, ma almeno datemi delle spiegazioni che non lascino dubbio sulla intenzione del legislatore.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Gerardi per fatto personale.

Onorevole De Blasio la prego di mandare il suo emendamento.

**Gerardi.** Per rispondere alla domanda che mi viene indirizzata dall'onorevole collega Ercole non sarà certo necessaria una fatica da Ercole.

Il possesso, dice l'articolo 586 del Codice civile, deve essere legittimo, pacifico, e non equivoco.

Rispondo quindi all'onorevole Ercole che il motivo per cui non abbiamo aggiunto questa parola *legittimo* nel testo della legge si fu questo: che essendo intendimento della Camera di stabilire per la prescrizione un termine più breve di quello che forse, in determinate condizioni, in determinate provincie, sarebbe stato richiesto, ci siamo riferiti all'articolo 2206, del Codice civile il quale stabilisce che per acquistare il diritto mediante la prescrizione è necessario un possesso legittimo.

Dunque la Commissione per mio mezzo dichiara che essa non ha creduto necessaria la detta aggiunta, inquantochè, per i principî generali di diritto, per la dottrina, e per la pratica giurisprudenza, non può intendersi che abbia effetto un possesso il quale sia macchiato, inquinato da taluno di quei vizi che colla dichiarazione di legittimo s'intende di escludere.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Romanin-Jacur, relatore.** Dopo le esplicite dichiarazioni, sugli intendimenti della Commissione, contenute nel discorso dell'onorevole Gerardi, dopo le dichiarazioni altrettanto esplicite fatte dagli onorevoli ministri, la Commissione spera che gli egregi colleghi che hanno proposto degli emendamenti vorranno ritirarli.

Risulta chiaro, parmi, che la Commissione e la Camera nella precedente legislatura, stabilendo questa speciale disposizione, non hanno voluto far altro che provvedere, nei riguardi dell'articolo 1º, alla creazione di un *titolo* che non poteva esistere legalmente per tutti coloro che per il periodo di un trentennio si trovano in possesso di una derivazione d'acqua, ma non avrebbero oggi mezzo di presentare alcun titolo legittimo.

Io a nome e per incarico della Commissione

prego proprio gli onorevoli colleghi Del Balzo e De Blasio a non voler insistere nei loro emendamenti; si persuadano che per quanti casi speciali noi vogliamo oggi considerare, non potremo comprendere tutti i casi che in pratica possono presentarsi e che il riconoscimento del trentenario possesso, coll'efficacia del titolo legittimo, è la forma più comprensiva che si possa usare.

Non credano, signori, di voler migliorare le condizioni degli utenti con delle disposizioni che prevedendo l'uno o l'altro caso, escluderanno inevitabilmente, lo ripeto, tutti gli altri che in pratica possono presentarsi e si presenteranno certamente. La legge non ha carattere fiscale non si vogliono turbare, nè molestare diritti acquisiti; il ministro delle finanze ieri sera ha ripetuto delle dichiarazioni così chiare che non possono lasciar dubbio in nessuno, ed io senza entrare in distinzioni legali più o meno sottili, prego proprio, nell'interesse della legge, nell'interesse che abbiamo tutti di favorire il più possibile coloro che sono già nella condizione di usare dell'acqua pubblica, di non insistere sopra emendamenti che, a parere della Commissione, tornerebbero più a danno che a vantaggio degli utenti che si vogliono favorire. E non ho altro a soggiungere.

**Presidente.** Prego l'onorevole Del Balzo di dichiarare se, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro e della Commissione, mantenga o ritiri la sua aggiunta.

**Del Balzo.** Dopo le esplicite dichiarazioni del relatore, e dell'onorevole ministro, il quale ha detto di non voler portare innovazione alcuna ai diritti acquisiti, e di chiunque possa dimostrare di aver diritto ad una derivazione di acqua, ciò che nel caso concreto è dimostrato dal titolo trentennale, avendo raggiunto lo scopo per il quale io avea presentata la mia aggiunta, la ritiro, e confido che nell'applicazione della legge non vogliono verificarsi gl'inconvenienti da me segnalati.

**Presidente.** Dunque l'aggiunta dell'onorevole Del Balzo è ritirata.

L'onorevole De Blasio mantiene o ritira il suo emendamento?

**De Blasio.** Sarei felicissimo di poter acconsentire al desiderio espresso dall'onorevole relatore della Commissione ritirando la mia aggiunta; però io non sono tranquillo della dichiarazione che è venuto a fare or ora il relatore. Egli ha sempre parlato del possesso trentennale, ed io ho detto che vi è un possesso legittimo che non rimonta a trent'anni, che è quello del periodo precedente alla legge del 1865, nel quale periodo di tempo ho detto che i cittadini, i quali si vale-

vano delle acque, nelle provincie napoletane, ed in quelle altre provincie dove vigevano discipline eguali a quelle delle leggi napoletane, facevano atto legittimo.

**Romanin Jacur.** Dunque sono in possesso.

**De Blasio.** Ma dichiaratelo che volete rispettarli; nessuno lo ha dichiarato, non vi è sillaba nel progetto, nè nelle dichiarazioni che ha fatto testè l'onorevole relatore della Commissione.

Io potrei piuttosto essere tranquillo per le dichiarazioni che erano state fatte ieri dagli onorevoli ministri proponenti della legge, e dall'onorevole Gerardi, ma quelle dichiarazioni sono state completamente obliterate, completamente distrutte da quell'unica parola che ha testè pronunciato l'onorevole relatore della legge, cioè, che si voglia fondare questa esenzione dal pagamento del canone esclusivamente sul possesso trentennale.

In questa condizione di cose, onorevole presidente, io sono nella necessità di dover mantenere la mia aggiunta; e non dispero ancora che quando sarà fatto chiaro il mio pensiero, che forse non avrò avuto la fortuna di esprimere abbastanza nettamente, l'onorevole Commissione ed il ministro potranno accettare l'aggiunta che ho proposta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

**Genala, ministro dei lavori pubblici.** Ieri fu già fatta dal Governo questa dichiarazione. Se ad ogni momento si dovessero rinnovare le dichiarazioni già fatte, le discussioni non verrebbero mai a fine. Ieri fu dichiarato esplicitamente, che coloro che hanno un diritto acquisito, a termini delle leggi anteriori alla legge italiana, alcune delle quali permettevano l'usucapione dell'acqua pubblica, non sono compresi nelle disposizioni dell'articolo 26; il quale si riferisce invece alle occupazioni contrarie alle disposizioni allora vigenti. Vi sono poi utenti che possono avere smarrito il titolo di concessione; di guisa che non hanno il modo di dimostrare il loro diritto. Di qui la ragione dell'articolo, il cui senso sarebbe stato anche più esplicito, se fosse stato lasciato laddove era stato messo nel progetto ministeriale; perchè là si vedeva che colui il quale non presentava il titolo di concessionario poteva dar prova di avere il possesso trentennale.

Vede dunque che i diritti acquisiti vengono garantiti; e nel caso citato dall'onorevole Di Blasio, non è a questo articolo che si dovrebbe ricorrere, perchè il diritto di usare dell'acqua pubblica non verrebbe dal possesso trentennale, ma bensì dalle disposizioni delle leggi vigenti al tempo in cui egli l'ha acquisito.

**Presidente.** L'onorevole Gerardi ha facoltà di parlare.

**Gerardi.** Dopo la dichiarazione fatta dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, rinunzio a parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Romanin-Jacur, relatore.** Riprendo la parola perchè non posso lasciare la Camera sotto l'impressione delle cose dette dall'onorevole mio amico De Blasio. Dichiaro che assolutamente io ho avuto la sfortuna di non essere da lui compreso. Noi abbiamo inteso sempre di parlare, in questo articolo, di quegli utenti che non hanno un titolo legittimo. Ora qual titolo legittimo più efficace che l'aver eseguita una derivazione sotto l'impero di leggi che esistevano e vigevano in quell'epoca nella quale la derivazione è stata fatta? Queste derivazioni si trovano già fra quelle che sono sancite dall'articolo 1° dove è detto, che nessuno può derivare acque *se non ha titolo legittimo*; e qual titolo più legittimo che l'aver derivato l'acqua all'ombra delle disposizioni legislative che vigevano in quei tempi?

Noi non provvediamo con questo articolo che per coloro che non hanno alcun titolo, e quelli citati dal mio amico De Blasio non si trovano punto in questa condizione. E così chiarito il nostro accordo, voglio sperare che l'onorevole De Blasio non insisterà nel suo emendamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole De Blasio.

**De Blasio.** Sono contento di aver provocato queste ulteriori dichiarazioni, dopo le quali ritiro la proposta.

**Presidente.** Veniamo ai voti. Rileggo l'articolo 26.

“ Per gli effetti dell'articolo 1° della presente legge il possesso trentennario anteriore alla promulgazione di essa avrà in ogni caso nei rapporti col demanio valore ed efficacia di titolo. ”

Chi lo approva sorga.

(E approvato.)

“ Art. 27. Per la formazione dell'elenco o catasto di cui l'articolo 23 tutti gli utenti di acque pubbliche dovranno farne dichiarazione alla prefettura della rispettiva provincia.

“ La dichiarazione deve indicare :

1° Le località in cui ha luogo la presa d'acqua e la sua restituzione.

2° L'uso a cui l'acqua serve.

3° La quantità approssimativa dell'acqua

che potrà essere designata anche colla semplice indicazione della superficie irrigata o della natura ed importanza dell'edificio a cui serve.

4° Il titolo, ed in mancanza di questo, la durata del possesso.

“ Tale dichiarazione dovrà essere fatta entro due anni dalla approvazione degli elenchi delle acque pubbliche, di ciascheduna provincia.

“ Trascorso detto termine, gli utenti che non avessero fatto la dichiarazione saranno assoggettati ad una multa pari al canone annuo che avrebbero dovuto pagare.

“ Eguale multa sarà infitta per ogni anno successivo fino a che non sia fatta la dichiarazione; però trascorso un triennio l'amministrazione potrà sospendere l'uso delle acque. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonardi.

**Bonardi.** Io seguirò il consiglio dato testè dall'onorevole relatore, e non ritarderò l'approvazione della legge, presentando emendamenti nè a questo, nè al successivo articolo.

Trattasi di disposizioni transitorie ed all'applicazione di queste può bastare anche il regolamento. Io mi limiterò quindi a fare qualche raccomandazione all'onorevole ministro dei lavori pubblici in relazione alle disposizioni di questi due articoli.

Confesso la verità; io avrei preferito che per la constatazione dei diritti d'uso di acque pubbliche, attualmente esistenti, si fosse seguito il sistema dell'accertamento ufficiale, anzichè il sistema delle denunce obbligatorie sotto comminatoria di multa e, in caso, anche di perdita del diritto, come è stabilito in questo articolo; tanto più quando tale sistema tende ad uno scopo unicamente amministrativo e non già ad uno scopo dell'ordine giuridico attributivo di diritti; scopo amministrativo, che consiste semplicemente nel fare un elenco, una catastazione di queste derivazioni di acque pubbliche.

Ora, quando si mira soltanto alla compilazione di un elenco che debba servire di norma alle pubbliche amministrazioni, credo che sia eccessivo il minacciare ai ritardatari non solo la multa, ma, anche eventualmente, la sospensione dell'uso delle acque.

Ma, come ho detto, io non intendo di proporre in proposito alcun emendamento; raccomando soltanto, in primo luogo, che gli elenchi delle acque pubbliche, di cui è parola all'articolo 28, sieno pubblicati nelle provincie, non solo sui bollettini ufficiali, ma anche mediante affissione in tutti i comuni interessati, e ciò allo scopo di rendere più

facile ed efficace il diritto di reclamo stabilito dall'articolo della legge, e le denunce dei diritti acquisiti sulle acque stesse.

È una norma che si può facilmente ingiungere mediante disposizione regolamentare.

In secondo luogo poi, e principalmente, raccomandando che, compiuti gli elenchi delle acque pubbliche, di cui all'articolo 28, debitamente approvati, come dice l'ultimo capoverso dello stesso articolo, l'onorevole ministro dei lavori pubblici, o nel regolamento col quale si applicherà la presente legge, oppure con circolare ministeriale, abbia ad invitare i capi degli uffici tecnici governativi, ad accertare, in via ufficiale, l'esistenza di diritti di derivazione sulle acque pubbliche, designate in detti elenchi, perocchè, sia con questo mezzo, sia con l'altro mezzo sussidiario delle denunce, indicato in questo articolo, si possa raggiungere con maggiore prestezza e minore molestia dei privati interessati, l'intento della legge.

E queste raccomandazioni io sono indotto a fare non tanto nell'interesse dei grandi industriali, dei possessori di grandi derivazioni di acque pubbliche i quali sono in genere persone istruite e che hanno frequenti contatti con le pubbliche amministrazioni, ma principalmente in riguardo a quei poveri utenti d'acque pubbliche che trovansi nei più remoti recessi delle nostre valli e che perciò non hanno od hanno ben rari contatti con chi conosce la legge. Per costoro potrebbe riuscire una bene ingrata sorpresa quella di essere un bel giorno colpiti da una multa, o di venir anche privati della derivazione dell'acqua che forma l'unico mezzo del loro sostentamento per non aver adempiuto a disposizioni di legge fino allora in tutta buona fede ignorate.

Ora quando gli uffici del genio civile avessero ad avvertire costoro della necessità di fare nei termini prescritti la denuncia della propria derivazione d'acqua, s'impedirebbe l'inconveniente a cui ho accennato.

Questo avvertimento mi venne suggerito dall'esempio che abbiamo avuto nell'applicazione della legge forestale.

La legge forestale all'articolo 30 stabiliva un certo termine, dentro il quale si dovevano denunziare, sotto pena di decadenza, i diritti di pascolo ed altre servitù gravanti i boschi, ed avvenne disgraziatamente che non solo parecchi privati, ma intiere comunità non osservarono questa disposizione di legge, e non essendo giunti in tempo a fare la denuncia, vennero dichiarati decaduti dai diritti d'uso precedentemente esercitati.

Questo esempio ci deve ammaestrare ad essere guardinghi per non pregiudicare quei diritti acquisiti che devono essere con ogni cura tutelati dal legislatore e che ieri hanno avuto così eloquenti difensori nel mio amico e concittadino onorevole Gerardi e nell'onorevole Del Balzo.

I miei desiderii sono così modesti che spero verranno accolti dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, e che egli troverà modo che siano soddisfatti.

**Tartufari.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Tartufari.** Osservo, che nella formazione degli elenchi, che riguardano i diritti acquistati di fronte a tutti dovrebbe togliersi la indicazione della durata del possesso, perchè questa durata in materia di acque pubbliche non può avere alcun effetto per l'acquisizione di un diritto. Riguardo al solo canone nei rispetti del demanio può tenersi conto della durata del possesso.

**Presidente.** Mi permetterei di fare osservare all'onorevole Tartufari che l'articolo 26 fu precedentemente votato, nel senso di dare effetto al possesso di prescrivere le ragioni di derivare l'acqua pubblica, per il che la sua avvertenza arriva troppo tardi.

**Tartufari.** È appunto per questo che io ho appena accennato la questione: del resto non insisto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Genala, ministro dei lavori pubblici.** Debbo una semplice dichiarazione all'onorevole Bonardi. Con l'articolo 24 s'impone l'obbligo al Governo di fare l'elenco delle derivazioni delle acque pubbliche e con l'articolo 27, si fa l'obbligo anche agli utenti di dichiarare le derivazioni delle loro acque.

È evidente che per compilare un elenco esatto sarà opportuno che gli ingegneri del Genio civile o altri ufficiali dello Stato accertino per quanto è possibile l'esistenza non solo, ma la quantità delle derivazioni di acqua alle quali alludono appunto le dichiarazioni stesse.

E così si viene direi per due vie contemporaneamente indicato ad ottenere che gli elenchi vengano fatti, e fatti in guisa da corrispondere allo scopo.

**Presidente.** Nessun altro chiedendo di parlare, e non essendovi più oratori iscritti, metterò a partito l'articolo 27, che rileggo:

“ Art. 27, Per la formazione dell'elenco o catasto di cui l'articolo 23 tutti gli utenti di acque pubbliche dovranno farne dichiarazione alla prefettura della rispettiva provincia.

“ La dichiarazione deve indicare:

“ 1° Le località in cui ha luogo la presa d'acqua e la sua restituzione;

“ 2° L'uso a cui l'acqua serve;

“ 3° La quantità approssimativa dell'acqua che potrà essere designata anche colla semplice indicazione della superficie irrigata o dalla natura ed importanza dell'edificio a cui serve;

“ 4° Il titolo ed in mancanza di questo la durata del possesso.

“ Tale dichiarazione dovrà essere fatta entro due anni dalla approvazione degli elenchi delle acque pubbliche, di ciascheduna provincia.

“ Trascorso detto termine gli utenti che non avessero fatto la dichiarazione saranno assoggettati ad una multa pari al canone annuo che avrebbero dovuto pagare.

“ Eguale multa sarà inflitta per ogni anno successivo fino a che non sia fatta la dichiarazione; però trascorso un triennio l'amministrazione potrà sospendere l'uso delle acque. „

(È approvato.)

“ Art. 28. Gli elenchi delle acque pubbliche, di cui al precedente articolo, saranno formati dal Ministero dei lavori pubblici e pubblicati in tutte le provincie interessate nel corso d'acqua.

“ Gli interessati avranno diritto di presentare entro un termine di tre mesi i loro reclami.

“ Gli elenchi verranno approvati per decreto reale sentiti i Consigli provinciali, delle provincie interessate nel corso d'acqua, il Consiglio dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato e salvo, in caso di controversia, la competenza del potere giudiziario. „

All'ultimo capoverso di quest'articolo l'onorevole Mantellini propone la seguente aggiunta, e cioè che dopo le parole “ e salvo in caso di controversia „ si aggiunga *nei rapporti del canone.* „

L'onorevole Mantellini ha facoltà di parlare.

**Mantellini.** Comincerò dal parlare sugli elenchi delle acque pubbliche, “ di cui nel precedente articolo, e che saranno formati dal Ministero dei lavori pubblici, e pubblicati in tutti gli uffici interessati ai corsi d'acqua, „ per pregare l'onorevole ministro a pubblicare gli elenchi delle derivazioni dell'articolo 24, senza aspettare che si pubblicino gli elenchi delle acque pubbliche.

Sarà molto difficile il fare gli elenchi delle acque pubbliche; o molto più di quello che non sarà il fare gli elenchi delle concessioni annue.

E se l'accertamento dei titoli sarà da rimandare a due anni dopo la pubblicazione dell'elenco

delle acque pubbliche, quell'accertamento sarà rimesso alle calende greche.

Dove si richiama la competenza giudiziaria ho proposto col mio emendamento di restringere questa competenza giudiziaria sulla questione del canone, questione di *mio* e di *tuo*, questione di diritto civile.

Perchè a lasciare l'articolo com'è, potrebbe per avventura questa competenza compromettere il buon regime delle acque pubbliche, che va riservato alla competenza amministrativa. Ne verrebbe infatti una offesa, o ne potrebbe venire dalla sua più larga interpretazione, all'articolo primo, lettera *f*, della legge sulle opere pubbliche e segnatamente all'articolo 124 della legge medesima.

L'articolo 1° pone fra le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici *a* ecc., *f*. “ Il regime e la polizia delle acque pubbliche, e così dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e canali di scolo artificiale; „ i progetti e le opere “ relative alla derivazione delle acque pubbliche. „ Vedete quanto questo articolo è più largo dell'articolo 427 del Codice; ma di ciò parleremo dopo.

L'articolo 124 della legge sulle opere pubbliche poi dispone così: “ Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere che nuociono al buon regime delle acque pubbliche, ... a quelle delle derivazioni legalmente stabilite, ed all'animazione dei molini ed opificii sopra le dette acque esistenti. „

E l'articolo 124 finisce col vietare innanzi ai giudici ordinari, nelle cause di danni, perfino il discutere le questioni già risolte in via amministrativa.

Non mi pare che ci sarà difficoltà per distinguere le questioni di canone; da riservare ai tribunali, da quelle sul buon regime delle acque pubbliche da lasciare alle decisioni amministrative.

Gli articoli 427 e 430 del Codice civile, pongono solo i fiumi e torrenti tra i beni del demanio pubblico, mentre la legge sulle opere pubbliche parla di fiumi, torrenti, canali, rivi artificiali, ecc.

Ora qual'è il fiume? Quello che scorre d'estate e d'inverno; qual'è il torrente? Quello che scorre solamente l'inverno. Qual'è il rivo? Il rivo si distingue dal torrente dalla sua grandezza e dall'opinione del vicinato: *existimatio circumcolentium*, dice il testo.

Di fronte al regime delle acque pubbliche, in quest'attribuzione data dalla legge al ministro dei lavori pubblici, non potete uscire dalla competenza amministrativa. Mentre nessuno contrasta

la competenza dei tribunali dovunque possa entrare questione di canone, di mio o di tuo.

La è stata fatta la questione anche innanzi alla Cassazione, ed ho qui una decisione, molto ben motivata, a senso mio, presa a sezioni riunite dalla Cassazione di Roma; su d'una questione che sorse in quel di Trapani, decisione del 19 aprile 1880, su d'un corso d'acqua stato qualificato per decisione amministrativa fra gli scoli soggetti al regime delle acque pubbliche, e che non si consentì ai tribunali di rivedere in quella risoluzione.

E il principio di questa decisione non può essere, a parer mio, contestato, in confronto al buon regime delle acque pubbliche.

E dunque i tribunali decidano pure delle questioni del canone, ma la questione tecnico-amministrativa sul definire se un corso d'acqua è un torrente o no, o un rivo, agli effetti di classarlo fra i corsi d'acqua coi suoi confluenti ai quali si estende il buon regime delle acque pubbliche, è questione da lasciarsi alla competenza amministrativa secondo la legge, e secondo anche la giurisprudenza stabilita dalla decisione che ho avuto l'onore di citare.

**Gerardi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Gerardi.** Mi pare che l'onorevole Mantellini abbia proprio scambiato il punto vero della questione. Il nostro articolo 28 che cosa dice?

“ Gli elenchi verranno approvati per decreto reale sentiti i Consigli provinciali, delle provincie interessate nel corso d'acqua, il Consiglio dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato e salvo, in caso di controversia, la competenza del potere giudiziario. ”

Ora l'onorevole Mantellini dice: per quanto riguarda la prestazione del canone, io ammetto la competenza dell'autorità giudiziaria, ma per quanto riguarda tutti quei provvedimenti che sono contemplati dall'articolo 124 della legge sui lavori pubblici io non intendo che sia sostituita la competenza della autorità giudiziaria alla competenza della autorità amministrativa. Ma la questione non è qui: la questione è di vedere quali acque siano pubbliche e quali private; e questo è il punto più difficile e più delicato. E qui non è l'articolo 124 della legge sui lavori pubblici che torna applicabile, ma sibbene, a mio debole avviso, l'articolo 2, della legge sul contenzioso amministrativo, il quale dice, che sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzione e tutte le materie nelle quali

si faccia questione di un diritto civile o pubblico.

Ora pare a me che l'articolo, quale fu formulato dalla Commissione, sia perfettamente esatto e corretto: in quanto che noi non intendiamo punto di menomare la competenza dell'amministrazione per quel che riguarda questa disciplina regolatrice (e in ciò siamo pienamente di accordo coll'onorevole Mantellini); ma non intendiamo che, in una causa del tuo e del mio, tra l'amministrazione pubblica, o il demanio pubblico, o la pertinenza dello Stato e la proprietà privata, debba essere giudice esclusivo lo Stato medesimo. Aggiungo di più che ci siamo studiati, per mantenere lo *statu quo* che è proprio l'obiettivo di questa legge, di usare una frase per la quale ogni ragione di competenza resta impregiudicata; abbiamo detto, cioè, “ e salva, in caso di controversia, la competenza della autorità giudiziaria. ” Il che vuol dire che è salva, in quanto questa competenza esiste a norma delle leggi vigenti.

Credo che questa considerazione possa tranquillare pienamente l'onorevole Mantellini. Noi abbiamo inteso dire: in quanto quella data controversia fosse, oggi, di competenza della autorità giudiziaria, lo sia anche per l'avvenire. Spero, con questi schiarimenti, di aver dimostrato che, nello intendimento della Commissione e a norma degli effetti che da questo articolo devono derivare, l'aggiunta dell'onorevole Mantellini non farebbe, forse, che complicare la questione e condurci sopra un terreno che vogliamo assolutamente evitare.

**Giannuzzi-Savelli, ministro di grazia e giustizia.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

**Giannuzzi-Savelli, ministro guardasigilli.** Io non crederei, per verità, che l'onorevole Mantellini avesse scambiato la questione, no: egli ha visto che una questione si poteva fare, e l'ha fatta. Egli ha citata una sentenza della Cassazione di Roma a sezioni riunite, la quale veramente pare che affermi che il giudizio sulla qualità pubblica delle acque è qualche cosa che appartiene esclusivamente al potere amministrativo. Ma oltrechè questa è una sentenza unica, oltrechè fu resa in contraddizione delle conclusioni del procuratore generale, onorevole De Falco, ci sono però parecchi altri esempi di giurisprudenza che hanno affermato il contrario, e la dottrina, e la scuola vanno in senso opposto a quest'affermazione della Corte di cassazione di Roma.

Onde non crederei che questo principio affer-

mato dalla Corte di cassazione di Roma fosse un principio esatto.

Si cita, in primo luogo, per affermare questa competenza esclusiva del potere amministrativo, l'articolo 1° della legge sulle opere pubbliche, in cui è detto che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici il regime e la polizia delle acque pubbliche, e così dei fiumi, torrenti, laghi, rivi, canali di scolo, ed artificiali. Ma mi sembra che l'invocazione di quest'articolo involgerebbe una petizione di principio, poichè se quest'articolo devolve all'autorità amministrativa la competenza, il regime delle acque pubbliche, non dice però che il dichiarare se queste acque siano o no pubbliche, appartiene all'autorità amministrativa.

E ci è un'altra ragione che porge questo stesso articolo 1° per andare in diverso senso. Quest'articolo dice che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici le strade nazionali, così ordinarie, come le strade ferrate, le strade provinciali, comunali e vicinali, e le opere che si eseguono a spese dei comuni e delle provincie, nei limiti, e nei casi determinati dalla legge.

L'articolo 20 poi della stessa legge sulle opere pubbliche dice così: " Gli elenchi delle strade approvate definitivamente, e di cui sarà deposta copia negli archivi della prefettura, fanno prova in materia di strade per tutti gli effetti di ragione.

" Le questioni però che insorgono sulla proprietà del suolo delle medesime o delle opere annesse sono giudicate dai tribunali ordinari. "

Dunque la polizia e la vigilanza delle strade è affidata all'autorità amministrative. Nondimeno, se sorge questione di proprietà intorno al suolo, questa questione è devoluta al tribunale ordinario; ed effettivamente dev'essere così, poichè, come ben diceva l'onorevole Gerardi, può appartenere alla competenza amministrativa tutto ciò che involve un criterio, un giudizio il quale possa essere determinato da ragioni d'amministrazione più che da fatti positivi; ma quando si tratta di giudicare sopra elementi fisici e permanenti, su qualche cosa di sua propria natura pubblica o privata, ciò importa un giudizio di diritto che non può essere sottratto al magistrato ordinario; poichè le questioni sul diritto di proprietà non si possono decidere che dai tribunali ordinari.

L'onorevole Mantellini ha citato pure l'articolo 124 della legge sulle opere pubbliche e ha detto che era chiara la competenza amministrativa secondo quest'articolo. Per verità il sentire a parlare di chiarezza a proposito di quest'arti-

colo 124 è qualche cosa che mi sorprende, perchè se c'è un articolo il quale abbia dato luogo a questioni lo quali sono apparse come insolubili e sono ancora insolute, è quest'articolo 124; in fatti quest'articolo ha prodotto una varietà di giurisprudenza sia presso il Consiglio di Stato, sia presso l'autorità giudiziaria.

Ad ogni modo però quest'articolo istesso dice che spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere anche in caso di contestazione sulle opere che nuocciono al buon regime delle acque pubbliche.

Ma, ripeto, il vedere poi se sono pubbliche o private implica una questione di proprietà la quale deve essere giudicata dall'autorità giudiziaria.

Credo perciò che l'emendamento dell'onorevole Mantellini non si possa accettare e che si debba tener ferma la formola proposta dalla Commissione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mantellini.

**Mantellini.** Meno male che non ho sbagliato la questione, se ho sbagliato la soluzione; però non mi pare.

L'articolo 20 della legge sulle opere pubbliche non mette in questione gli elenchi, e non fa giudicare al tribunale se la strada, che compariva fra le nazionali nell'elenco debba passare fra le provinciali, o viceversa. L'articolo 20 limita la questione che rimette al giudizio dei tribunali le questioni che insorgono sulla proprietà del suolo. Per questo articolo l'elenco rimane definitivo appena resti approvato per decreto reale, sulla proposta del Consiglio superiore ecc. ecc. Gli elenchi delle strade definitive " fanno prova in materia di strade per tutti gli effetti di ragione. " Ed il capoverso soggiunge:

" Le questioni però che nascono sulla proprietà del suolo delle medesime e per le opere annesse sono giudicate dai tribunali ordinari. "

L'articolo 20 parla delle strade che stanno ferme, mentre i torrenti si mutano. E pei torrenti non l'articolo 20, ricorre il 124; articolo 124 che non si può cancellare dalla legge sulle opere pubbliche solo perchè vi si sollevarono e sollevano molte questioni.

Questa suscettibilità, non so, potrebbe anche apparire un po' spinta; che ognora e quando si tratta di competenza dei Consigli tecnici dell'amministrazione, pare che si metta innanzi qualche cosa che senta di proibito, qualche cosa di pauroso. Non esageriamo!



Che cosa volete? Lo so che quella decisione venne proferita contro le conclusioni del Pubblico Ministero; ma non è la sola; ve ne sono delle altre proferite sul medesimo principio. E infine, le decisioni valgono per la forza del ragionamento che le sostiene.

Vediamo un poco questa decisione e come la si motiva: vediamo un poco se il suo ragionare sia un ragionare che meriti senz'altro di essere messo in disparte, quasi opinione solitaria.

Leggo: "Attesochè in corrispondenza dell'articolo 427 del Codice civile che pone tra i beni appartenenti al demanio pubblico non solo i fiumi, ma anche i torrenti, ed a sviluppo della regola generale contenuta nell'articolo 91 della legge sulle opere pubbliche, che affida al Governo la suprema tutela sulle acque pubbliche e la ispezione sui relativi lavori; l'articolo 1º, lettera f, mette fra le attribuzioni del ministro dei lavori pubblici il regime e la polizia delle acque pubbliche e così dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e canali di scolo artificiale; e lo stesso articolo con l'altro 124, che determina i confini delle attribuzioni dell'autorità amministrativa e della competenza giudiziaria, dicono spettare alla prima anche in caso di contestazione, tuttociò che riguardi non solo direttamente il corso delle acque pubbliche, e la incolumità dell'alveo e delle sponde, ma ben anche lo esercizio delle derivazioni legalmente stabilite, e l'animazione dei mulini ed opifici sulle dette acque esistenti.

"Egli è chiaro che condizione prima e parte essenziale delle facoltà accordate al Governo sotto il supremo indirizzo del ministro dei lavori pubblici, per l'adempimento di quell'ampio mandato di pubblico interesse è il potere di fare accertare per mezzo degli uffici tecnici, all'uopo organizzati, quali sieno nel territorio nazionale i corsi d'acque pubbliche per poter provvedere al loro regime con assidua vigilanza."

E veramente par chiaro, è naturale, che dalla competenza sul fine conseguir debba la competenza sul mezzo. Si tratta di conoscere e giudicare della natura del corso d'acqua, in sè, e qual'è, come dell'azione delle acque minori confluenti nei corsi maggiori.

"Ora, quando la competente autorità amministrativa, nelle debite forme, abbia riconosciuto (come è stato nella causa attuale) per la posizione dei luoghi, pel volume delle acque, per la loro perennità, che ci sia un corso di acque pubbliche da dover tutelare, non è possibile di voler rifatto in via giudiziaria, ancorè ispezione di

periti comuni, quel giudizio tecnico-amministrativo, senza violarne il divieto espresso dall'articolo 124 e rendere permanente ed indissolubile il conflitto dei due poteri."

Ci sono sicuro questioni di competenza giudiziaria; ma non possono essere che le questioni di diritto privato, e però dipendenti dal canone che tutte le riassume, sì e come spiega la decisione solenne, dove prosegue a motivare: "Certo anche nella esistenza di un corso di acque pubbliche potrebbero sorgere questioni di diritto privato di competenza dell'autorità giudiziaria pur di rincontro al Governo sulla legalità di concessioni di derivazioni delle acque fatte ai rivieraschi, sulle revocabilità di dette concessioni, con o senza compenso e simili; ma non è lecito confondere, come vorrebbe l'istante, con siffatte questioni giuridiche di interesse privato, cui la causa attuale non dà luogo, definizioni tecniche d'indole pubblica e d'indole puramente amministrativa, che solo le competenti autorità superiori potrebbero modificare."

Non voglio tediare la Camera, prolungando questa lettura. Io mi son fatto questo quesito: Dirimpetto alle acque pubbliche ci sono due interessi, uno pubblico, sul regime delle acque pubbliche; e l'attribuzione di provvedere al regime delle acque pubbliche entra innegabilmente nelle attribuzioni del potere amministrativo, e dunque rispettiamo queste attribuzioni. Dirimpetto all'interesse privato non ci può essere se non l'altra questione, la patrimoniale, di mio o di tuo; cioè quella del canone o del corrispettivo godimento dell'acqua. E questione siffatta che sia riservata all'autorità giudiziaria, nessuno lo contrasta.

Io non muovo questione, anzi concordo che sia da tenersi all'applicazione franca, leale dell'articolo 2 della legge sul contenzioso amministrativo allegato E, 20 marzo 1865. Ma per quanto riguarda il regime delle acque pubbliche, mi pare che il tribunale non sia da mettersi nel caso di dire alla autorità amministrativa: no, questo è un corso di acqua di ragione privata, nel quale la vostra ispezione, la vostra attribuzione di governare le acque pubbliche non può penetrare.

Mantengo quindi il mio emendamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Basteris.

**Basteris.** Io sono pure d'avviso, che non possa ammettersi senza grave pericolo l'aggiunta che propone l'onorevole Mantellini. Me ne convincono le stesse ultime parole pronunciate da lui, quando disse che in questa materia bisogna distinguere

due cose, il regime delle acque ed il canone che si deve pagare. Quanto al regime delle acque credo non possa esservi dissenso, che il medesimo debba esser devoluto alla tutela ed all'azione dell'autorità amministrativa; egli è certo che l'autorità giudiziaria in ciò, non ha assolutamente niente a vedere. Ma non è esatto il dire che non vi possano essere altre questioni, riguardo all'acque private, all'infuori di quella del canone.

La questione c'è, ed è importantissima, ed è chi debba giudicare della proprietà delle acque private. Si dice che qui si tratta di fare un elenco delle acque pubbliche; ma quali sono queste acque pubbliche? È in facoltà dell'autorità amministrativa, di dichiarar pubblica qualunque acqua, a cui venga in mente all'autorità amministrativa di riconoscere in essa il carattere di acqua pubblica? Ma il privato, che è in possesso di un'acqua di sua esclusiva proprietà, non deve avere la tutela del diritto comune?

Non deve poter ricorrere ai tribunali e dire: quest'acqua la quale è nel mio fondo, che io ho acquistato con dei titoli, che ho avuto per concessione di un Governo non debbo aver facoltà di tutelarla nella maniera che si tutela ogni proprietà privata? E si potrà ammettere che questo diritto del cittadino possa esser posto in assoluta balia dell'autorità amministrativa?

Io credo che non si debbano certamente esagerare le diffidenze verso l'autorità amministrativa, ma credo che il Parlamento debba esser geloso dei diritti che sono fondamentali, cioè dei diritti di proprietà.

E non posso ammettere che un Parlamento possa abbandonare così leggermente la tutela dei diritti individuali, dei diritti di proprietà, fra i quali diritti vi è la proprietà dell'acqua privata che si vorrebbe abbandonare nelle mani dell'autorità amministrativa.

Consequentemente io credo che non si possa accogliere l'aggiunta dell'onorevole Mantellini perchè, o significa nulla, o, se significa qualche cosa, significa una insidia, quella, cioè, di privare l'autorità giudiziaria di pronunziare sopra i diritti di proprietà, quando questi diritti di proprietà si esercitano sopra le acque. Ciò non si può ammettere, e perciò, ripeto, io sono d'avviso che quest'aggiunta dell'onorevole Mantellini non possa essere accolta senza offesa della legge fondamentale che pone il diritto della proprietà privata sotto la salvaguardia del potere giudiziario.

**Presidente.** Veniamo ai voti. Comincerò a mettere in votazione i primi due capoversi sui quali non cade contrasto:

“ Gli elenchi delle acque pubbliche, di cui al precedente articolo, saranno formati dal Ministero dei lavori pubblici e pubblicati in tutte le provincie interessate nel corso d'acqua. ”

“ Gli interessati avranno diritto di presentare entro un termine di tre mesi i loro reclami. ”

Pongo a partito questa prima parte dell'articolo 28.

(È approvata.)

Ora siamo all'ultimo capoverso che è il seguente:

“ Gli elenchi verranno approvati per decreto reale sentiti i Consigli provinciali, delle provincie interessate nel corso d'acqua, il Consiglio dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato e salvo, in caso di controversia, la competenza del potere giudiziario. ”

L'onorevole Mantellini propone si aggiunga dopo le parole: “ in caso di controversia, nei rapporti del canone. ” Chi intende di approvare quest'aggiunta dell'onorevole Mantellini che è respinta dalla Commissione e dal Governo voglia sorgere.

(La Camera non approva quest'aggiunta.)

Pongo ora a partito l'ultimo capoverso come è proposto dalla Commissione ed accettato dal Ministero.

(È approvato.)

**Presidente.** Pongo infine a partito il complesso dell'articolo 28 che rileggo:

“ Gli elenchi delle acque pubbliche, di cui al precedente articolo saranno formati dal Ministero dei lavori pubblici e pubblicati in tutte le provincie interessate nel corso d'acqua. ”

“ Gli interessati avranno diritto di presentare entro un termine di tre mesi i loro reclami. ”

“ Gli elenchi verranno approvati per decreto reale sentiti i Consigli provinciali, delle provincie interessate nel corso d'acqua, il Consiglio dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato e salvo, in caso di controversia, la competenza del potere giudiziario. ”

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Peruzzi.

**Peruzzi.** (Presidente della Commissione) Ho chiesto di parlare unicamente per pregare la Camera di voler consentire che sia soppresso il titolo “ Disposizioni transitorie ” che precede l'articolo 26 della Commissione, e che precedeva l'articolo 25

del progetto ministeriale. La Commissione l'ha mantenuto unicamente perchè era nel progetto ministeriale, ma se si osserva bene c'è l'articolo 23 del Ministero e 24 della Commissione, il quale dispone che in ogni provincia sarà fatto un elenco regolare ecc., che potrebbe anche aver carattere di disposizione transitoria. Non essendo quindi necessaria questa intitolazione, che potrebbe anzi produrre equivoci, a nome della Commissione io mi onoro di proporre alla Camera che consenta di toglierla. Questo ha principalmente scopo di poter proporre alla Camera la trasposizione dell'articolo 25 portandolo come ultimo articolo col numero 28, e scalando gli altri articoli intermedi; inquantochè l'articolo 25 è quello che dispone che questa legge entri in vigore sei mesi dopo la sua promulgazione e che sia pubblicato il regolamento ecc. È un articolo che si suol mettere come ultimo in tutte le leggi.

Avverto poi l'onorevole presidente e la Camera che questa mia proposta è stata concertata anche coi ministri dei lavori pubblici e delle finanze. In conseguenza credo che non ci saranno obiezioni, essendo uno di quei coordinamenti che il nostro regolamento consente sia proposto da una Commissione alla fine della discussione di un disegno di legge.

**Presidente.** Come la Camera ha udito, la Commissione, d'accordo con gli onorevoli ministri, propone che sia cancellata l'intitolazione " Disposizioni transitorie „ che precede l'articolo 26, e che l'articolo 25 diventi l'ultimo, cosìchè l'articolo 26 diventerebbe 25, il 27 diventerebbe 26, il 28 diventerebbe 27 e il 25 diventerebbe 28: non sono che trasposizioni.

**Peruzzi.** (*Presidente della Commissione*) Precisamente.

**Presidente.** Chi approva la soppressione del titolo " Disposizioni transitorie „ che precede l'articolo 26 e la trasposizione degli altri articoli cui ho accennato, voglia alzarsi.

(*È approvato.*)

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella tornata di domani.

### Annunzio di una domanda d'interrogazione degli onorevoli deputati Codronchi e Berti al Ministero dei lavori pubblici.

**Presidente.** Essendo presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici do lettura di una domanda d'interrogazione a lui rivolta.

" I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sugli intendimenti del Governo per migliorare le condizioni idrauliche della bassa pianura bolognese.

" Codronchi e Berti Ludovico. „

Domando all'onorevole ministro quando intenda rispondere a questa interrogazione.

**Genala, ministro dei lavori pubblici.** Siccome mi pare che l'argomento si connetta molto con un capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, così, se gli onorevoli interroganti lo credono conveniente, allora si potrebbe trattare anche questa questione.

**Codronchi.** Acconsento.

**Presidente.** Allora, non essendovi obiezioni, questa interrogazione sarà svolta in occasione del bilancio dei lavori pubblici.

### Discussione del disegno di legge: Spese in conto capitale per le ferrovie in esercizio di proprietà dello Stato.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: " Spese in conto capitale per le ferrovie in esercizio di proprietà dello Stato. „

Chiedo all'onorevole ministro se acconsenta che la discussione si apra sul progetto della Commissione.

**Genala, ministro dei lavori pubblici.** Acconsento.

**Presidente.** Si dà lettura del disegno di legge.

**Melodia, segretario, legge** (*Vedi stampato numero 163 A.*)

**Presidente.** Dichiaro aperta la discussione generale, e do facoltà di parlare all'onorevole Gabelli.

**Gabelli.** L'essermi iscritto a parlare contro questo disegno di legge non significa che io rifiuti ad esso il mio voto; lo voterò, riconoscendo una necessità l'averlo presentato, e pure una necessità assoluta il votarlo. Ma ciò non significa che io creda convenienti le iscrizioni di spesa tali quali sono domandate dal Governo; non significa che io creda proporzionati i mezzi ai fini, creda cioè proporzionate le spese, che ci sono proposte ai bisogni, a cui occorre soddisfare.

Il Governo ci ha presentato questo disegno di legge come una leggina, una di quelle tali piccole leggi, che qui alle volte si votano tra uno sbadiglio, e una lettera alla famiglia...

**Presidente.** (*Interrompendo*) No, onorevole Gabelli, la Camera vota le leggi sempre consideratamente. (*Benissimo!*)

**Gabelli.** Sarà!

**Presidente.** È, e deve essere. (*Si ride*)

**Gabelli.** Se non presenta per le ferrovie una *leggina*, presenta una di quelle tali leggi, a cui alcuni hanno dato il nome di *carrozzone*, altri di *omnibus*; di qualche cosa, cioè, che va avanti per una concorrenza di sforzi, perchè vi si fanno concorrere molti interessi.

Questa che oggi discutiamo doveva passare come una *leggina*. Sono grato alla Commissione e credo che con mesaràgrato ad essa il paese di avere allargato il campo delle ricerche a più che non avesse creduto e forse non avesse desiderato il ministro; e sono grato all'onorevole Commissione perchè credo che la cognizione esatta dei fatti riguardanti le nostre ferrovie sia assolutamente necessaria. Parmi indiscutibile che molti degli errori (prego l'onorevole presidente di permettermi di dire che abbiamo commessi parecchi errori)...

**Presidente.** Nessuno è infallibile. (*ilarità*)

**Gabelli** ....che molti degli errori, da noi commessi lo furono appunto per la non esatta conoscenza dei fatti di questa amministrazione, che esercita sugli interessi del paese un'influenza molto più grande di quella che alcuni per avventura immaginino.

La Commissione allargò la *sfera delle indagini*, ricercò quali sono i bisogni od almeno accennò all'esistenza di alcuni grandi bisogni. S'è fatto un *dovere*, scrive l'onorevole Boselli, di esaminare la legge in relazione ai bisogni a cui mira a provvedere. Però paurosa quasi del suo stesso coraggio, anche la Commissione s'arrestò subito, accennò ai fatti, ma non si sentì di entrare in *troppo vasto campo di considerazioni*. Riporto il periodo in cui stabilisce i limiti delle sue ricerche: « benchè questa proposta abbia ben poche attinenze con altri problemi assai importanti ed estesi: non ci porta ad esaminare questi problemi, ad eseguire indagini, a trovare questioni che troveranno luogo più acconcio, a parer nostro, in altri dibattimenti. »

Non sono dell'opinione della Commissione rispetto al trasportare la ricerca delle condizioni di fatto in cui versano le nostre ferrovie ad *altro dibattito*.

È questa la legge che riguarda la posizione di fatto in cui sono le strade ferrate: quella che ci sarà presentata riguarda le condizioni a cui potremo dare in affitto un ente tale quale lo abbiamo.

La discussione delle condizioni di fatto delle ferrovie dev'essere fatta qui, dev'esser fatta ora che si propone una legge che provvede allo stato

dell'ente, e non quando verrà quell'altra legge, la quale avrà scopo interamente diverso.

Pur troppo le condizioni di fatto delle nostre ferrovie sono tutt'altro che liete.

Fummo tutti dolorosamente impressionati da avvenimenti i quali hanno molto chiaramente dimostrato che le nostre condizioni ferroviarie lasciavano troppo a desiderare.

Nella scorsa estate l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha dovuto ordinare la sospensione del servizio merci. Era un provvedimento penoso per il quale molti e molti interessi hanno gravemente sofferto. Ma era una necessità ed io non fo alcun carico all'onorevole ministro di aver dato disposizioni che non poteva assolutamente evitare, doveva sospendere perchè non poteva farne a meno.

Ma dopo tanto che si è discusso da noi di ferrovie, e più dopo tanto che si è speso, è doloroso di essere stati, si può dire, il primo paese il quale abbia dato l'esempio in tempi normali, senza causa di trasporti militari, o d'altra urgenza simile, ma solo per deficienza di mezzi, di sospendere il servizio ferroviario.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici con parole dolenti ha fatto sapere che s'era rivolto alla Francia ed alla Germania per avere a prestito mezzi che a noi mancavano e come le ricche nostre vicine si fossero rifiutate di aiutare le nostre miserie. È qualche cosa che ha perfino offeso l'amor proprio nostro, il nostro orgoglio nazionale.

Oggi l'onorevole ministro, in una nota diretta alla Commissione, ci dice:

« La questione dell'aumento del materiale mobile dalle ferrovie dell'Alta Italia, dovrebbe essere considerata da un punto di vista così elevato, che permettesse di sviscerarla per risolverla in modo da por termine una buona volta ai giusti reclami del pubblico, che ne lamenta l'insufficienza, ed alle forzate sospensioni nell'accettazione delle merci, alle quali si è costretti ad ogni risveglio di maggior traffico. »

Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole ministro, ma com'è avvenuto che quando io e molti altri, qui dentro, chiedemmo parecchie volte al Governo come si provvedeva alla deficienza del materiale ferroviario, come è avvenuto, dico, che si sia costantemente risposto che il Governo aveva già provveduto e che non sussisteva la lamentata deficienza di mezzi?

Come avviene che, pur confessando ora questa deficienza di mezzi, ci si vengano a proporre appena nove milioni di spesa, dei quali una pic-

cola parte soltanto è destinata al materiale mobile?

Di questi grandi bisogni il ministro non ci dà che una nuda affermazione e per provvedervi ci presenta poi una nota di opere e le porta tutte in *conto capitale*. È giusta, è ragionevole questa iscrizione in conto capitale? È conforme a quei criteri di buona contabilità che io credo abbiamo tutti in mente?

Esaminiamo alcune di queste spese che sono notate qua dentro; noi troviamo, per esempio, tra le spese per le ferrovie Calabro-Sicule la seguente:

“ Opere urgenti sulla linea Taranto-Reggio, fra i chilometri 54,500 e 60,500, per riparare ai guasti prodotti dalle piogge, irruzioni di corsi d'acqua e simili, lire 60,000. ”

I torrenti hanno portato via dei ponti, e si mette in conto capitale la spesa per rifarli! Ma come potete porre due ponti in conto capitale mentre sulla strada ne avete uno solo? Codesta è una spesa per reintegroamento di capitale; ma non è una spesa in conto capitale.

“ Riparazione ai danni causati da un incendio nella stazione di Potenza. ”

I danni causati da un incendio, riparati col fondo capitale! Io intendo perfettamente che lo Stato non si assicuri presso una compagnia di assicurazione, perchè l'amministrazione dello Stato è sì vasta che può assicurarsi da sé; ma se lo Stato avesse adottato il sistema di assicurare la stazione di Potenza, ed avesse annualmente pagata una somma per farsi dare da una società assicuratrice quel capitale che il fuoco ha distrutto, avrebbe forse notate le annualità pagate alla Società assicuratrice in conto capitale? Codesto è lo stesso metodo che seguiva la Società dell'Alta Italia, la quale comprava una locomotiva, supponiamo, per 60,000 lire, e dopo 10 o 12 anni di servizio, la mandava in riparazione e spendeva 10,000 lire per cambiar la caldaia e qualche pezzo del movimento, e poi notava la spesa in conto capitale, di maniera che, nel conto patrimoniale, la locomotiva figurava per 70,000 lire.

“ Provvista di rotaie in acciaio e ferreamenti accessori, pei rifacimenti più urgenti di binario. ”

Se si fosse notata in conto capitale la differenza di prezzo (oggi minima), fra acciaio e ferro, avrei inteso; ma notare il rifacimento del binario in conto capitale!

Ma non avete ora un binario come l'avevate

prima? Che cosa ci ha guadagnato il patrimonio del paese?

E, passando alle strade ferrate romane, troviamo:

“ Spese per la rifazione straordinaria della linea maremmana. ”

Molti anni fa è stata presentata qui alla Camera un'inchiesta sulle condizioni delle ferrovie romane. S'è detto fin d'allora che il binario della Maremmana doveva essere interamente rifatto, perchè ridotto in condizione pericolosa. L'hanno detto i tre od i cinque ispettori spediti dal Governo appunto per fare l'inchiesta. Vi si è posta una traversina di più per rotaia, e si è seguitato a correre come si poteva. Ora questo binario si rifa (si rifa molto tardi, ma, in qualunque modo, si rifa), ma esso sostituisce un binario e nessun aumento avviene nel capitale.

Io accenno soltanto alcune di queste spese, perchè sarebbe noioso per me e per voi accennarle tutte.

Veggio anche una spesa per costruzione di un binario di raccordo fra i locali dell'Esposizione del 1884 in Torino e la stazione di Porta Nuova.

Voi fate un provvedimento provvisorio per le necessità dell'Esposizione di Torino; sarete costretti a distruggere questo vostro lavoro appena finita l'Esposizione, e lo portate in conto capitale! Quando l'Esposizione sarà finita, che cosa ci resterà di questo che voi considerate come capitale?

V'è poi un'altra spesa per armature e restauro della galleria di Casciano, restauro che ne lascerà la galleria in quello stesso stato in cui era prima, anzi con un valore inferiore di quello che aveva quand'era nuova.

Lascio questo esame per brevità; ma v'è un punto su cui non posso tralasciare di soffermarmi un poco.

Ci si presenta un elenco di materiale mobile costruito e commesso dal principio dell'attuale esercizio provvisorio governativo a tutto il 1883. In quest'elenco figurano in conto esercizio 10 locomotive, in conto costruzione 12, in conto capitale 192. Comincio dal capir poco che cosa siano le locomotive in conto costruzione; intenderei che si dicesse: in conto esercizio, per le locomotive che vanno fuori d'uso; tutto si consuma, e le locomotive che si acquistano in sostituzione di altre che vadano radiate devono figurare a debito dell'esercizio. Ma la dizione: locomotive in conto costruzioni non mi riesce chiara.

Mettiamo per un momento che in conto eser-

cizio e in conto costruzione voglia dire lo stesso; restano 192 locomotive in conto capitale. Ora nel 1878, quando avete cominciato l'esercizio governativo, avevate 757 locomotive; ne avete costrutte o commesse 214; alla fine dunque del 1886, al termine cioè da voi stessi prefisso perchè tutte le locomotive vi siano consegnate, ne avrete 971. Al termine del 1883 avevate 876 locomotive, alle quali ne debbono essere aggiunte 55, e sono in tutte 931.

Di queste 931 locomotive, (anche ammesso che una locomotiva duri 40 anni) nei tre anni che devono ancora passare ne andranno fuori d'esercizio 58. Il vostro stato di aumento di locomotive adunque, al termine del 1866, coi dati che ci avete forniti, sarà di 873 meno 757, ossia 116 locomotive. L'aumento effettivo di capitale-locomotive dal principio dell'esercizio governativo, fino a quando avrete ricevuto tutte le locomotive che avete commesso sarà di 116 locomotive. Ebbene, invece di 116 ne portate in conto 192. Sono 76 locomotive in più che portate in conto capitale, mentre non rappresentano un aumento del vostro effettivo di locomotive.

Gli stessi identici conti potrei ripetere, cifra per cifra, sulle carrozze, e sui carri; ma non ho il coraggio di tediare la Camera con tutta questa sequela di cifre. Nello stesso identico modo che dimostrai che si pongono in conto capitale 76 locomotive di più; potrei dimostrarvi che vi si portano in più 220 carrozze e 980 carri. Ora, pigliando i numeri in cifra rotonda che dà il Ministero per il conto del materiale mobile, le locomotive portate in più avrebbero un importo di 5,000,000, le carrozze di 2,600,000, i carri di 4,400,000 di lire. Il Ministero adunque porta in conto capitale in più dell'aumento effettivo del materiale mobile una somma complessiva di 12,000,000.

Queste registrazioni in conto capitale possono considerarsi una semplice forma, perchè in complesso, come direbbe un giornale di Roma, paga sempre *Pantalone*, ma qualche volta il conto fatto in una forma piuttosto che in un'altra, ha differenti pratiche conseguenze.

Accennerò a soli due casi di spese portate in conto capitale, che il paese ha pagato caro. Essi non si collegano a questa questione, ma io credo che debbano esser conosciuti dal paese, e che si debbano dire qui, da questi banchi, perchè sono il solo pulpito al quale tutti gli occhi siano rivolti.

Noi abbiamo riscattata la rete dell'Alta-Italia, ed abbiamo pagato il materiale 121 milioni, giacchè in questa cifra esso figurava nei registri

dell'Alta-Italia. In quel tempo io, per condizioni di professione, ho dovuto avere fra mani una serie di offerte delle principali case di Europa per locomotive, carri, carrozze, per tutto il materiale insomma che formava l'inventario dell'Alta-Italia. Applicati i prezzi di domanda delle diverse officine all'intero materiale dell'Alta-Italia, esso sarebbe costato nuovo 118 milioni; vecchio l'abbiamo pagato 121. (*Senso*)

Applicati i prezzi, secondo i quali una amministrazione ferroviaria ha fatto i contratti in quel tempo per la fornitura del suo materiale, il materiale nuovo intero dell'Alta-Italia sarebbe costato 105 milioni, noi l'abbiamo pagato vecchio 121. (*Senso*)

Lo abbiamo pagato vecchio 16 milioni più di quello che costasse nuovo, perchè abbiamo trovato questa registrazione dell'Alta-Italia in conto capitale.

Un altro conto capitale. Una impresa ha ottenuto la ferrovia Civitavecchia al Chiarone. Un certificato del direttore dei lavori assicura che la intera costruzione, cominciando dagli studi e terminando con la consegna alla direzione d'esercizio, è costata 5,500,000 lire. Ebbene, quella linea figura nell'inventario (nel conto capitale) della società delle Romane per 12,500,000 di lire. C'è una differenza di 7 milioni fra il conto vero dell'importo di tutti i lavori ed il *conto-capitale*. Ed anche questo conto capitale il paese l'ha pagato intero quando ha riscattato le ferrovie dalla società delle Romane, pagando soldo per soldo tutte le obbligazioni che avevano servito a costituire il capitale. Come questa somma di 7 milioni fosse composta e perchè a tanto fossero salite le spese, è apparso in seguito ad una lite avvenuta tra interessati, la quale ha messo a nudo parecchie condizioni.

Fra le cifre che concorsero ad elevare di tanto il totale ve n'ha una che ripeto alla Camera. È la seguente: "Locanda e mobili lire 770,009."

La locanda e i mobili importano il 15 per cento dell'impianto totale di tutti i lavori! Mi fermo a questa cifra, ma potrei citarne altre più meravigliose, e . . . . più vergognose.

*Voci.* Dica, dica.

**Gabelli.** No. Questi conti-capitale tornano spessissimo sulle spalle del paese. In ogni modo anche se, per la circostanza che oggi queste imputazioni nel capitale le fa lo Stato, non dovessero tornare sulle spalle del paese, c'è un'altra considerazione ben grave, per la quale dobbiamo impedire che si perseveri in questo sistema.

Questi conti-capitale diminuiscono le spese an-

nuali di esercizio delle ferrovie, e naturalmente ingrossano la cifra dei redditi netti. Questo ingrossare la cifra dei redditi netti conduce a certe previsioni finanziarie molto rosee, e noi per conseguenza possiamo essere indotti a crederci una nazione ricca, una nazione che può molto spendere. Anche in questa relazione infatti ci si parla delle buone condizioni della nostra finanza.

Io non mi addentro ad esaminare le condizioni della nostra finanza; non sono finanziere; ma debbo notare che questi utili netti che registriamo non sono depurati dai *conti-capitale*. Noi abbiamo degli *avanzi* ogni anno, è vero; ma a noi avanza soltanto una parte dei denari che pigliamo a prestito; se volessimo farcene avanzare un po' di più non avremmo altro da fare se non che pigliarne di più a prestito. E il conto degli utili netti delle ferrovie, e i *conti-capitale* delle ferrovie, servono mirabilmente a queste rosee previsioni finanziarie.

Ma vengono poi i giorni del *redde rationem*. Questi conti che vanno ogni anno diventando più grossi, questa necessità di aumentare spese, perchè provvediamo ogni anno pigliando a prestito e portando nei nostri bilanci in entrata i capitali e in uscita i soli interessi, conduce ad una formula semplice che dà l'espressione con la quale per un certo numero di anni si può tirare avanti; si aumenta ogni anno una somma d'interessi. Ma il bel gioco non può durare troppo a lungo perchè la progressione di cifre indicate da quella formula è spaventevolmente rapida.

Questo modo di andare innanzi con le nostre finanze e con le nostre previsioni crea ed aumenta una serie di illusioni in paese, che susciteranno poi imbarazzi molto più seri di quello che sia la sola questione ferroviaria.

Noi nel 1879 abbiamo fatto una gran legge; una legge che *ha onorato il paese e la legislatura che l'ha votata*: così è stato detto da quel banco. (*Accenna il banco ministeriale*) In quella legge del 1879 avevamo provveduto anche alle necessità del materiale mobile, erogandovi una cifra, se la memoria non mi tradisce, di 85 milioni.

Di questi, 22,500,000 lire erano assegnate per gli aumenti e il mantenimento del materiale mobile. E dovevano essere spese in 15 anni. Allora, io ho fatto i conti e ho detto: spendere 22,500,000 lire in 15 anni, vuol dire spendere 1,500,000 lire all'anno, cifra tonda. Questo a che corrisponde? Volendo con questa somma, non dico non aumentare, ma puramente mantenere il materiale mobile che allora si aveva, bisognava fare l'ipotesi che il materiale mobile duri 81 anni. Chiesi al-

lora al ministro Mezzanotte, ora defunto, dove avesse trovato le officine che fornissero locomotive e carri che durassero 81 anno. L'onorevole Depretis, che si era preso allora l'incarico di reggere il portafogli anche dell'onorevole Mezzanotte, rispose che io confondeva la manutenzione coi rinnovamenti. Dovetti rassegnarmi, se non a credere, almeno a lasciar credere che fosse così, perchè il regolamento non mi permetteva di replicare.

Nel 1881 si è visto che il denaro erogato nel 1879 effettivamente non bastava. Si è allora affrettata la costruzione del materiale mobile.

Si è detto: quel capitale che dovevamo spendere in quindici anni lo spenderemo in sei. Era riconoscere che quella sapientissima legge del 1879 non aveva poi tutto preveduto, non aveva preveduto bene.

Il cambiamento votato colla legge del 1881 corrispondeva ad emettere 3,750,000 lire all'anno per mantenere il materiale mobile, non per aggiungergli nulla.

Ma tutti i gruppi vengono al pettine, e vi è venuto anche quello del materiale mobile.

La Commissione spiega in qualche modo questa necessità degli aumenti ora proposti.

“ I provvedimenti del 1879 e del 1881 (essa dice) erano fondati sopra previsioni circa i prodotti lordi delle ferrovie, delle quali si parla, che furono in breve tempo oltrepassate d'assai, perchè nel bilancio del 1879..... ”

**Boselli, relatore.** Nel biennio, va detto.

**Gabelli.** Nel biennio?... Io aveva già supposto che dovesse esservi un errore di stampa. Dunque; “ nel biennio 1879-1880 il prodotto lordo delle ferrovie stesse aumenta di circa il 14 per cento. ”

Se fosse stato per un anno questo 14 per cento non era esatto, perchè i conti dimostrano che mai da un anno all'altro si è verificato un aumento del 14 per cento; il massimo aumento è stato del 9.

“ A così straordinario, ampliarsi del traffico, continua la relazione, corrisposero troppo scarsi i lavori e le provviste divisati nelle provvisioni anteriori, e avvennero gravissimi inconvenienti. Si diede perciò opera ad aumentare la preesistente dotazione di materiale mobile, vuoi coi fondi assegnati in conto capitale, ecc., ecc. ”

Io dico la verità, sarei felice se la ragione della necessità degli aumenti di materiale mobile fosse quella indicata dalla Commissione. Sciaguratamente, questi aumenti così grandi di traffico non li ho visti. Ho qui l'elenco degli introiti lordi sulle ferrovie italiane, e sulle ferrovie dell'Altà

Italia, a cui particolarmente si riferisce questa asserzione di grande aumento di traffico.

Sulle ferrovie italiane avevamo (incomincio dal 1878) un introito lordo di lire 154,800,000, nel 1878; lo abbiamo avuto di lire 164,672,000, nel 1879; di lire 180,106,000, nel 1880; di lire 191,681,000, nel 1881; di lire 192,938,000, nel 1882. Aumenti di 8, 9, 10 milioni in un anno, aumenti che, per la massima parte, vanno attribuiti agli aumenti di linee, alle nuove costruzioni più che a veri aumenti di attività nei traffici.

Sulla rete dell'Alta Italia trovo (riporto la cifra tonda dei milioni) pel 1878, 97 milioni; pel 1879, 102 milioni; pel 1880, 110 milioni, pel 1881, 115 milioni; pel 1882, 116 milioni. Pel 1883 si arriva coi dati ufficiali fino a tutto ottobre ad un introito di 101 milione. Considerato che nel novembre e dicembre il traffico corrisponda alla media dell'anno, avremo 121 milione. E la prova poi più chiara del non avvenuto eccesso di aumento di traffico è l'ammontare del reddito chilometrico.

Abbiamo nel 1878 lire 27,709; nel 1879 lire 29,039; nel 1880 lire 31,216. È questo il massimo aumento che si sia verificato. Non è quell'aumento eccessivo, stragrande descritto dalla Commissione. A dimostrarlo non stragrande basta osservare che corrisponde alla metà dell'oscillazione dei redditi chilometrici sulle ferrovie francesi. In Francia l'oscillazione va a 4000 lire; da noi il massimo degli aumenti in dieci anni è stato di lire 2200. Dove è dunque questo grande aumento che si vorrebbe causa dello straordinario bisogno manifestatosi nel materiale mobile? La verità, signori, è un'altra; la verità è non già lo straordinario aumento dei traffici, ma questo: che noi non abbiamo mai provveduto al materiale. Noi abbiamo creduto di far provvedimento serio quando abbiamo votato 30 milioni da spendersi in venti, in trent'anni.

Questi stanziamenti a lunga scadenza non giovano a nulla; non potevano giovare e non hanno giovato.

Questa è la causa vera della insufficienza del nostro materiale, alla quale non si provvede colla magra legge che ci viene presentata.

Se la Camera e l'onorevole presidente me lo consentono, domanderei un po' di riposo.

**Presidente.** La seduta è sospesa per 10 minuti.

*(La seduta è sospesa alle 5 15 e ripresa alle 5 25.)*

**Presidente.** Si riprende la seduta. *(Parecchi deputati stanno nell'emiciclo conversando)*

Prego gli onorevoli colleghi di recarsi ai loro posti e di far silenzio.

L'onorevole Gabelli ha facoltà di continuare il suo discorso.

**Gabelli.** Come conclusione di quanto ho avuto l'onore di esporre finora alla Camera, presento questa risoluzione con la speranza che il Ministero non abbia nessuna difficoltà di accettarla:

“ La Camera invita il Ministero a presentare prima che vengano in discussione i patti d'esercizio della concessione delle ferrovie all'industria privata, l'elenco particolareggiato di tutte le opere, le spese per le quali furono o intende che siano imputate in conto capitale. ”

Ora, o signori, facciamo un po' di conti sui bisogni reali, per vedere se la legge che ci è stata proposta ad essi corrisponda.

Dissi, e credo nessuno voglia contestarlo, che in Italia non abbiamo avuto mai una grande quantità di materiale mobile; non abbiamo mai sospettato di possedere una eccessiva ricchezza di locomotive, di carri, di edifici. Facendo, dunque, dei raffronti con lo stato nostro in anni anteriori, non avrò certo esagerato i conti di previsione, pei bisogni attuali. Ho raccolto tutti i dati per tutti gli anni; ma mi riporto a due soltanto affine di evitare le lunghe filze di cifre, ed a due lontani per eliminare gli errori, al 1873 e al 1881. Al 1881 e non al 1882, perchè, nel 1882 abbiamo avuto una diminuzione di traffico in confronto del 1881; diminuzione chilometrica, non assoluta: poichè, assolutamente parlando, l'introito dei due anni è rimasto, presso a poco, lo stesso: 191,661,000 nel 1881, e 192,938,000 nel 1882. Il chilometrico del 1881 fu di 21,688, e quello del 1882 fu di 21,012. Non è naturale sperare di provvedere, prevedendo una diminuzione di traffico. Adotto, quindi, il partito di fare i miei conti ed i miei confronti, riportandomi agli anni 1873 e 1881. Il conto del numero di materiale mobile, messo in confronto col numero dei chilometri da esercitarsi, è un conto che conclude, a poco più che a nulla.

Se sopra un chilometro c'è un grande traffico, occorre per conseguenza una grande quantità di materiale mobile; se sopra un altro chilometro non corre nè un passeggero, nè un quintale di merci, non occorre materiale mobile. Quindi, questo è necessariamente proporzionato alla quantità effettiva di traffico fatto sopra una linea. Lo è però anche alla quantità dei treni chilometri che si fanno sulla medesima.

Su questa quantità di treni chilometri dovrei fare un'osservazione. Il traffico delle nostre ferrovie è tutt'altro che grandissimo; siamo, in complesso, alla metà appena del traffico medio fran-



cese, ed a poco più d'un terzo del traffico inglese. Il nostro movimento è povero, poverissimo. Ma dei treni-chilometri ne facciamo molti; delle locomotive ne mandiamo a spasso tante; e aumentiamo, e cerchiamo costantemente d'aumentare il numero dei treni. Ci sono le esigenze dei comuni, ci sono...

*Voci.* Dillo, dillo. (*Si ride*)

**Gabelli.** L'ha detto un altro... Ci sono, insomma, molte, troppe esigenze da contentare.

Il fatto è che nel 1881, con i 191 milioni di introito, abbiamo verificati 38,801,771 treni-chilometri; nel 1882, pei 192,998,000 d'introito, abbiamo corso 40,887,717 treni-chilometri; vale a dire, due milioni di treni-chilometri in più, senza nessun risultato di traffico utile. Torniamo in carreggiata. Faccio il conto dei bisogni del materiale mobile su questi tre dati: numero dei treni chilometri, la quantità di traffico, e la percorrenza del materiale.

Nel 1873, avevamo in Italia 1192 locomotive; nel 1881 ne avevamo 1529. Fatti i conti sul numero dei treni-chilometri, se avessimo dovuto fare con una locomotiva gli stessi treni-chilometri che si sono fatti nel 1873, avremmo dovuto possedere 275 locomotive in più di quelle che possedevamo. Fatto il conto sui milioni di traffico, che erano 136 nel '73, e che sono stati 191 nel 1881, avremmo dovuto avere 154 locomotive di più.

E fatto il conto sulle percorrenze, 299 locomotive di più. Il nostro materiale mobile va ogni anno aumentando le sue corse.

Ecco la nota delle percorrenze delle locomotive dal 1875 al 1881, anno al quale riporto i miei conti.

Anno 1875.	Percorrenza media di una locomotiva Km.	28,850
" 1876.	" "	30,265
" 1877.	" "	30,060
" 1878.	" "	29,734
" 1879.	" "	30,569
" 1880.	" "	33,609
" 1881.	" "	34,136

Notate, signori, che, oltre un certo limite di percorrenza, è dannoso di spingere e di adoperare il materiale mobile; è dannoso nel senso che non c'è più possibilità e tempo di fare quelle piccole riparazioni, trascurate le quali, il materiale delle ferrovie, come ogni altro oggetto d'uso, più presto deteriora e diventa inservibile.

La media dei conti ci porta a concludere che almeno 242 locomotive ci abbisognano subito, oggi, non da qui a dieci o quindici anni.

Noi non possiamo alloggiare i fondi oggi, per ri partirli in quindici o trenta bilanci, e per provvedere poi ai nostri futuri nepoti quelle locomotive che sono necessarie a noi.

Di queste 242 locomotive abbiamo bisogno oggi, perchè il conto è fatto sulla quantità dei traffici dell'oggi, rapporto a quanto noi possedevamo, ed alla nostra ricchezza, rispetto ai traffici del 1873.

Lo stesso identico conto, potrei fare cifra per cifra per le carrozze e pei carri; ma ne risparmio la noia alla Camera. Dirò solamente che, sulla sola rete dell'Alta Italia, abbiamo bisogno di 144 locomotive, 211 carrozze, 4200 carri, vale a dire una spesa di 32 milioni di lire.

Volendo provvedere a tutte le reti, dobbiamo spendere da 45 a 48 milioni. E ci si propone la spesa di tre milioni circa, in questa legge di nove milioni!

Con questa somma, o signori, provvediamo a nulla. Si dice: provvederà chi assumerà gli esercizi. Ma perchè questo tale provveda, noi dovremo pagarlo; e molto probabilmente, se consegneremo un ente in cattivo stato, perchè faccia le riparazioni colui che lo piglierà in affitto, pagheremo molto più caro che se avessimo provveduto noi a mantenere, ed a mettere quest'ente in buone condizioni.

A questi conti di bisogni attuali di materiale mobile, basati ai criteri di confronto con quanto possedevamo nel 1873, aggiungo una osservazione, che sembrami di capitale importanza.

Noi abbiamo in Italia un bisogno di materiale mobile, molto maggiore che qualunque degli altri Stati d'Europa. Lo abbiamo, per la natura stessa della nostra produzione, per traffici a cui principalmente servono le nostre ferrovie. Negli altri Stati, i movimenti ferroviari, i traffici, si compongono in gran parte di prodotti manifatturieri, di prodotti industriali; ora noi, d'industria ne abbiamo poco. L'industria è costante, si esercita per tutto l'anno, e per tutto l'anno domanda ed offre le medesime qualità di cose; quindi il traffico sulle ferrovie estere, è molto più uniforme di quel che non sia sulle ferrovie italiane. I nostri prodotti sono in maggior parte agricoli, (l'abbiamo detto tante volte, e i giorni scorsi l'onorevole ministro Berti se lo è tanto udito a ripetere) il nostro grande fondamento di ricchezza è l'agricoltura.

Ora, possiamo noi dire alle nostre viti, che maturino una parte delle uve in agosto, un'altra in settembre, un'altra in gennaio, un'altra in febbraio? I nostri prodotti vengono sì può dire tutti in un giorno, uno per uno naturalmente.

E quindi, sulle ferrovie si produce una grande

disparità di movimento da un mese all'altro, da una settimana all'altra; la quale cosa ci mette nella necessità di avere una più forte quantità di materiale mobile, perchè maggiori sono le riserve che occorrono a noi, di quelle che occorrono agli altri Stati d'Europa. E noi che abbiamo questo maggior bisogno, siamo invece i meno provveduti di tutti gli altri Stati, la Spagna compresa!

Ma questa del materiale mobile, sulla quale ho molto insistito, è ancora la più piccola delle questioni, il più piccolo degli appunti nella condizione delle ferrovie.

Per l'insufficienza di mezzi d'impianto, per la deficienza del capitale fisso, (dal momento che parliamo di conto capitale) le nostre strade ferrate sono anche più compromesse. Se noi infatti oggi provvedessimo per 40 o 45 milioni di materiale mobile, non sapremmo che farne, perchè non potremmo servircene. Noi non abbiamo stazioni, non abbiamo le quantità di binarii su cui muovere il materiale mobile che occorre per i nostri traffici, e per i nostri aumenti di traffico.

Abbiamo costruito, in epoche antiche, le nostre linee; presso a poco quando hanno cominciato a costruirle i principali Stati d'Europa; e abbiamo cominciato anche noi a fare le linee principalissime, le linee che dovevano essere le fondamentali, le arteriali del nostro sistema ferroviario. A queste linee siamo venuti di mano mano aggiungendo tronchi minori.

Anche se l'introito chilometrico diminuisca sopra un'intera rete, per l'aggiunta di linee poco produttive, avviene però costantemente, che a tale aggiunta corrisponda un aumento d'introito chilometrico sulle linee arteriali alle quali le nuove vanno ad attaccarsi.

Ora, le stazioni delle nostre principali ferrovie non dirò che siano rimaste le stesse, ma furono pochissimo variate in massima parte da quello che erano. Si è agglomerato su molte linee un traffico grandissimo, e non si sono aumentati i mezzi. Noi abbiamo alcune stazioni in cui il servizio è assolutamente impossibile. L'onorevole Genala nell'estate scorsa, si è visto e si è sentito tormentare quasi giornalmente per il servizio della stazione di Genova. Quasi giorno per giorno gli si spedivano telegrammi che chiedevano l'invio di carri a quella stazione.

Mandare carri a Genova? a che fare? e dove?

Il mandar carri alla stazione di Genova, non sarebbe stato che far male a quello stesso traffico che si voleva aiutare, imperocchè nella stazione di Genova, più di quello che si mandava non era possibile fare entrare. Lo stesso si può

dire della stazione di Milano, e di quasi tutte le nostre grandi stazioni ferroviarie.

Mi è avvenuto di dover passare otto giorni in Alessandria. Ho passato molte ore in stazione guardando, senza che alcuno guardasse me, a come andava il servizio. E ho ripensato tante volte in quei giorni ai molti rimproveri che si fanno tuttodì al personale delle strade ferrate.

Debbo dire a mia volta che ho ammirato coloro che facevano andare il servizio della stazione di Alessandria, perchè non è possibile di fare più di quello che là si faceva. E tuttavia, ho visto dei carri messi in binari morti, che erano là da venti e più giorni, perchè era impossibile di disincagliarli per deficienza di binarii su cui poter manovrare.

Non c'è abilità di capo stazione o di capi manovratori che levi un carro, quando non ha il binario su cui farlo correre.

I conti di ciò che bisogna, non esistono. Ma facendo calcoli sopra certe proporzioni, sopra certe regole quasi direi statistiche, alle quali accenna anche la Commissione, si può fare un preventivo vicino al vero, delle spese che occorrono per mettere le nostre ferrovie in buone condizioni; preventivo che trova appunto, fra altro, solida base in quel conto di materiale mobile, per il quale si hanno dati abbastanza sicuri, abbastanza fermi.

Questi conti statistici darebbero dunque due termini; un massimo e un minimo; un massimo che potrebbe essere il *desideratum*, e un minimo, al di sotto del quale non è assolutamente possibile, se si vuol seriamente provvedere alle nostre ferrovie, discendere. Il massimo sarebbe di 300 milioni, il minimo di 200 milioni.

E con un bisogno tanto evidente, e dallo stesso Governo in chiare parole confessato, con un bisogno, che io credo ineluttabile, di almeno 200 milioni, vi si propone, o signori, una legge per 9 milioni!

Non vogliate, o signori, credere eccessiva nemmeno la cifra che dissi di limite superiore, la cifra cioè di 300 milioni.

Pensate che abbiamo intiere linee, sulle quali il servizio non va più; e non va, perchè, oltrepassati certi limiti di traffico, non è possibile sopra un binario aumentare il numero dei treni.

L'effetto medesimo che abbiamo avuto a Genova, e che costrinse a decretare la succursale dei Giovi, l'abbiamo in altre linee, sulle quali è indispensabile fare un secondo binario. E si capisce facilmente che, quando si vogliono i secondi binari sopra linee lunghe, dei milioni se n'abbiano a spendere parecchi.

Io comprendo certe necessità nelle quali si trova anche il Ministero, quando si tratta di numeri molto grossi. Io capisco che quando riceve un conto, come l'ha ricevuto tre anni or sono, dalla direzione dell'Alta Italia, la quale scriveva: per l'esercizio di quest'anno sono indispensabili tonnellate 20,000 di rotaie, anche il Ministero. possa rispondere: 20,000 tonnellate mi rompono. . . . . l'economia del bilancio, (*Risa*) e quindi limitate la provvista delle nuove rotaie a 10,000 tonnellate.

Ma io vorrei sapere, e lo chiedo formalmente all'onorevole Genala, se sia vero che la direzione delle ferrovie dell'Alta-Italia abbia presentato al Ministero un conto di spese necessarie sulla sua rete, che ascende a 128 milioni. Imperocchè, se il fatto fosse così, avrei una prova che il mio *minimum* di 200 milioni di spese necessarie è un *minimum* molto esatto.

Ma l'ora è già tarda, e non credo di insistere maggiormente su questo argomento.

Le dimostrazioni che volevo dare alla Camera della poca convenienza (convenienza di calcolo) di notare questa spesa in conto capitale, e della sproporzionalità della legge ai bisogni veri delle nostre ferrovie, parmi averle date. Io ho quindi finito. Non riepilogo il mio discorso, e non faccio perorazione. Non riepilogo il discorso, perchè le cifre non si riassumono; non faccio perorazione, perchè non sono oratore.

Desidero che l'onorevole ministro dei lavori pubblici possa distruggere tutte le mie affermazioni, possa dichiarare inesatto, non vero tutto quello che io ho detto. Non sarò in questo caso se non che uno dei tanti ciechi, i quali, guardando in avanti, vedono tutto buio. Ma se i fatti che ho addotti sono veri; se le condizioni delle nostre ferrovie sono quali io le ho descritte, il ministro dei lavori pubblici non esiti a confermarlo esplicitamente.

L'Italia ha applaudito, e sinceramente applaudito, il giorno in cui l'onorevole Genala è stato chiamato a reggere la più difficile, la più vasta, e forse la più importante amministrazione del regno. Una grande sciagura ha reso l'onorevole Genala uno degli uomini più amati, più stimati, più popolari d'Italia. Nessuno dubita nè del suo forte patriottismo, nè dell'altezza del suo animo, nè della bontà delle sue intenzioni, nè di nulla; il paese ha fiducia nell'onorevole Genala; ed io l'ho come l'ha il paese. Ma io vorrei che, se da una parte si è completamente sicuri che l'onorevole Genala dica la verità e sempre la verità, si debba anche essere sicuri che dica, su questa

questione della condizione delle ferrovie, *tutta la verità.*

Io auguro all'onorevole ministro dei lavori pubblici che mai, nemmeno senza sua colpa (ed è certo che sarebbe senza sua colpa) possa essere ripetuta al suo indirizzo una frase, che un grande oratore, storico ed uomo di Stato, indirizzava un giorno ai ministri di una Corona, fulgida allora di tutto il suo splendore, oggi caduta, e forse per sempre caduta: *guai ai governanti che ingannano i governati!* (*Benissimo! Bravo!*)

**Presidente.** Ora la facoltà di parlare spetta all'onorevole Baccarini. Ma non crede, onorevole Baccarini, che stante l'ora tarda, rimandiamo a domani il seguito della discussione?

**Baccarini.** Per me, sono agli ordini dell'onorevole presidente e della Camera.

*Voci.* Non sono che le sei.

**Baccarini.** Non ho da discorrere lungamente.

**Presidente.** Ma lungamente, o brevemente?

**Baccarini.** Piuttosto brevemente.

**Presidente.** Allora ha facoltà di parlare.

**Baccarini.** Comprenderà la Camera che io non intendo di entrare nel merito della legge in discussione, a proposito della quale l'onorevole Gabelli col suo dotto discorso si è lungamente esteso intorno al problema tutto intero delle nostre ferrovie, che riguarda l'esercizio. Nemmeno mi levo per contraddire poche o molte delle sue affermazioni rispetto ai bisogni delle ferrovie medesime relative allo stato di fatto in cui esse possono trovarsi. Dirò di più che sono lietissimo di avere ascoltato molte delle considerazioni dell'onorevole Gabelli, perchè le unirò con quelle fatte dall'onorevole Cavalletto in altra occasione per trarne partito quando si farà, presto o tardi, la riedizione, certo riveduta e corretta, dei contratti che hanno condotto alle conseguenze lamentate dall'onorevole Gabelli.

L'onorevole Gabelli, parlando dell'attuale legge, ha detto che egli la vota perchè crede che sia una necessità, quantunque sia (e come sembra a lui, pare anche a me) una goccia d'acqua nel mare.

Io voterò la legge egualmente, ma non sono dell'opinione dell'onorevole Gabelli, che vi sia la necessità di domandare quella parte di somma, mi pare di tre milioni, che concerne l'Alta Italia.

Io non penso che, come dice la relazione ministeriale, per provvedere ai bisogni del 1° semestre dell'anno corrente, vi fosse la necessità di quella somma, imperocchè il primo semestre sarà decorso forse prima che la legge sia applicata. Ma io la voterò per la semplice ragione che credo

ad una serie di bisogni che importano una somma assai maggiore di tre milioni, e la voterò per questa sola considerazione, quantunque sia persuaso che il Governo non ha nemmeno bisogno dei tre milioni per potere eseguire i lavori contemplati dalla legge medesima. Non ne ha bisogno, perchè i 65 milioni, i quali colla legge del 1881 fu stabilito di erogare negli anni fino al 1886, sono ben lungi dall'essere, almeno contabilmente, esauriti; e siccome non sono destinati ad una piuttosto che ad un'altra opera, così ne viene di conseguenza che finchè esista un residuo di quella somma, si può provvedere tanto ad una delle stazioni nominate nel progetto di legge, come ad un'altra non nominata. Ma su questo sorvolo, perchè non è mio compito di fare eccezione alla proposta somma dei tre milioni.

L'onorevole Gabelli ha accennato alla sospensione del servizio merci avvenuta nell'ottobre dell'anno scorso, ed egli stesso si è associato a ritenere quella sospensione come una necessità. Io non sono affatto del suo avviso, non perchè non sia vero lo stato di sofferenza, in cui si trovavano le ferrovie dell'Alta Italia in quell'epoca, ma perchè quel provvedimento non serve che ad allarmare senza la possibilità di provvedere. E mi spiego: la proposta della sospensione dell'accettazione delle merci nell'ottobre, per tre giorni, è stata fatta per diversi anni anche al mio tempo, ma io non vi ho mai acconsentito, per la semplice ragione che non credo corretto, anche se sia legale, da parte di un'amministrazione ferroviaria, il mettere in sofferenza 10 stazioni, perchè una si trova nell'impossibilità di ricevere le merci. Credo che la Camera comprenderà facilmente come essendo ingombra, per esempio, la stazione di Milano, non ne venga la conseguenza che sia ingombra quella di Pistoia o quella di Mantova, e così di seguito.

E non ho mai consentito alla sospensione del servizio merci, anche perchè non c'è bisogno di ordinarla con dichiarazione affissa ai muri, avvenendo essa di fatto in caso di vera necessità. Quando la stazione di Milano (perchè è là che veramente si verificano i maggiori accumuli in quella stagione) è riboccante di merci e non può più riceverne, evidentemente coloro che hanno da fare delle spedizioni e che vedono coi loro occhi l'ingombro, non mandano più la merce. Ad ogni modo, acqua passata non macina più, e del resto ciò non riguarda la responsabilità mia nè io intendo far biasimo all'onorevole ministro, se ha creduto di accettare una proposta contrariamente a ciò che si era fatto negli anni precedenti.

Io, però, a questo riguardo, non posso ammettere che tutto dipenda dalla mancanza del materiale mobile. Ammetto la mancanza di materiale mobile rispetto a una dotazione completamente normale di tutte le nostre ferrovie; ma, anche data la dotazione normale, non posso ammettere che si riesca ad evitare certi ingombri. E me lo prova il fatto costante di tutti i paesi assai meglio provveduti del nostro, ai quali alludeva l'onorevole Gabelli. Non basta disporre del materiale mobile, disse anche l'onorevole Gabelli: bisogna poterlo muovere. Io ho detto altra volta in questa Camera che le condizioni di molti dei nostri principali centri di incrociamiento sono tali che i vagoni stanno 12 ore in movimento, e 88 ore fermi nelle stazioni; e, se ricordo bene, nell'ottobre scorso, quando accadde la sospensione, non mancavano davvero i vagoni nella stazione di Milano: ve ne erano, invece, se sono bene informato, oltre 940 fermi sui binari morti non so da quanti giorni, che non si potevano muovere.

Ricorderò, a tal riguardo, che il direttore generale delle ferrovie dell'Alta Italia, interpellato da me, un anno addietro, sulla probabilità che mancasse qualche centinaio di carri, nell'ottobre, come accade sempre, egli mi rispose che sentiva sempre il bisogno di locomotive per far muovere più frequentemente i carri di cui disponeva, e che, in quell'epoca, aveva 1500 carri di sopravanzo. Io ho creduto sempre poco al sopravanzo; ma non ho nemmeno creduto che con 500 carri di più o di meno si potessero evitare del tutto gli inconvenienti. I quali credo che si rinnoveranno; e si rinnoveranno a Milano, come a Genova, qualunque sia il numero dei carri disponibili. A Genova, signori, accade spesso che arrivano 10 o 15 bastimenti carichi di carbone; mettetelo, tutto in una volta, sulle calate e avrete tanto materiale da caricare, che non basterebbero tutti i carri della rete per poterlo immediatamente smaltire.

È evidente che non si può muovere più di un certo numero di carri. Nella stazione di Genova occorrono provvedimenti molto diversi da quel che sia provvista di materiale mobile. Lo ha detto, del resto, lo stesso onorevole Gabelli; ed io faccio voti che si affretti una buona volta il compimento di quelli che furono da molto, da troppo tempo oramai iniziati.

L'onorevole Gabelli ha fatto delle osservazioni che io, in grandissima parte, divido, sul modo di tenere il conto capitale; e dico divido, perchè varie volte in questa Camera ed al Senato, ho espresso su per giù i medesimi concetti. Ma non li divido rispetto agli effetti finanziari, perchè

quando trattasi di strade che sono condotte per conto dello Stato, contabilmente, è giusta in parte l'osservazione dell'onorevole Gabelli, ma finanziariamente, l'ha detto egli stesso, è sempre Pantalone che paga.

Certo che è sempre opportuno di tenere i conti come si debbono regolarmente tenere, perchè possano servire in diversi usi, specialmente in presenza di futuri contratti.

Non mi fermo a fare delle considerazioni speciali sopra alcune partite che meglio sarebbe, scrivere a conto esercizio che a conto capitale come, per esempio; quello per i binari rifatti.

Io ho sempre portata la stessa opinione; solamente ho ammesso che si possa portare in conto capitale la differenza di prezzo tra il materiale di acciaio ed il materiale di ferro; imperocchè è evidente che se uno di noi ha una catena d'argento, e la baratta con una d'oro, il capitale non è più quello di prima, ma la differenza la può benissimo aggiungere al valore reale della catena che porta.

Non ho compreso poi (e ne parlo perchè son cose, che riguardano la mia amministrazione, altrimenti ne tacerei), una osservazione sul conto delle locomotive; ma forse è derivata dal parlarsi poco chiaramente nei documenti ministeriali annessi alla relazione (che non ho letti nemmeno per intero) di locomotive in conto capitale, locomotive in conto esercizio, e locomotive in conto costruzioni. Egli ha detto che capisce come ci siano locomotive in conto capitale, e in conto esercizio, non quelle in conto costruzioni.

**Gabelli.** Chiedo di parlare.

**Baccarini.** Io credo che questo sia equivoco preso dall'onorevole Gabelli, forse per il modo poco chiaro con cui è stata scritta la denominazione di locomotive in conto costruzioni. Le locomotive in conto *costruzioni* sono quelle che si pagano, per le nuove linee, col fondo stanziato nella legge del 1879, colla quale fu stabilito che si spendano nel materiale mobile per la dotazione delle nuove ferrovie 63 milioni, e ne viene di conseguenza che di mano in mano che si costruisce una parte di materiale mobile il costo si tiene distinto perchè va in aggiunta al costo della costruzione delle linee.

Non è quindi che una forma di contabilità, la quale per necessità di cose deve rimanere separata e non può figurare nei conti del capitale della rete dell'Alta Italia, o di altre reti.

Quanto alle locomotive portate in conto dell'esercizio non sono che quelle, le quali sostituiscono quelle messe fuori d'uso, o per urti, o per

deperimento, o per qualche altra causa, destinate a scomparire.

Spingendo sempre molto acutamente addentro le sue osservazioni sul modo di tenere il conto capitale, l'onorevole Gabelli ha osservato che in questo conto si scrivono le locomotive nuove in aggiunta alle vecchie, rilevando che così sarebbero scritte 76 locomotive di più sul conto capitale.

Ciò non posso ammettere, perchè il conto capitale si compone di due parti, una in cui si scrive quello che arriva di nuovo, l'altra in cui si nota quello che finisce, che deve sparire. Ed è naturale, i morti si seppelliscono ed i vivi si mettono a registro, perchè debbono fare il loro tempo di vita.

Lo so anch'io che all'epoca del riscatto della rete dell'Alta Italia, per effetto della Convenzione di Basilea, furono pagate le parti morte e le parti vive delle locomotive e di altri materiali mobili, e ciò risulta, se ben ricordo, da una dotta relazione dell'onorevole Gabelli che mi pare fosse relatore della prima proposta di legge; certo risulta dai suoi discorsi fatti in quest'istessa Camera e fuori. Vero è che tutto ciò è storia antecedente alla mia amministrazione, e quindi potrei astenermi dal fare alcuna considerazione in proposito; ma per esser giusti bisogna anche ricordare che il contratto di Basilea è oramai passato in cosa giudicata, con approvazione del Parlamento, ed inoltre che non può giudicarsi unicamente dal prezzo assegnato a 10, 20, o 50 locomotive.

Il contratto di Basilea va esaminato nel suo complesso; il materiale mobile più o meno pagato deve valutarsi come parte del prezzo di tutta la rete, ed è il prezzo di tutta la rete che deve esaminarsi accuratamente per dedurne se sia o no oneroso.

Con ciò si spiega chiaramente come il materiale mobile possa essere stato in quel contratto acquistato per la somma di 121 milioni, mentre da nuovo non ne valeva che 118, o 105 come l'onorevole Gabelli ha esposto.

L'onorevole Gabelli, sempre parlando dell'insufficienza di materiale, ha ricordato che in questa Camera egli ha più volte segnalato il difetto, e che il Governo ha sempre risposto che avrebbe provveduto, od avea provveduto.

Io non so a chi alludesse.

**Gabelli.** A tutti.

**Baccarini.** È bene spiegarlo.

**Gabelli.** Da Menabrea all'onorevole Genala.

**Baccarini.** Va bene: io non credeva di essere

compreso, perchè non ricordava che a tali discussioni, ai miei tempi, avesse preso parte l'onorevole Gabelli; la memoria forse mi tradisce, ma certo non mi tradisce nel ricordare che non ho mai risposto a nessuno che sarebbesi provveduto secondo quello che egli desiderava; io avrò risposto che sarebbesi provveduto secondo che sarebbesi reputato conveniente e soddisfacente sulla proposta di coloro, i quali in fin dei conti sono quelli che danno i suggerimenti ad un ministro dei lavori pubblici, e l'onorevole Gabelli non vorrà certamente pretendere che l'onorevole Genala faccia lui il conto di quanti carri, e di quante locomotive vi possa essere bisogno per mettere in istato di corredo completo le nostre ferrovie.

A questo riguardo non faccio una discolpa della mia amministrazione. Tanto poco ne faccio, che dico e ripeto, che bisogni ve ne sono; e nuovi provvedimenti li approverò, perchè spero che saranno nei limiti non solo del possibile, ma dell'opportuno, in ordine di tempo.

È sempre bene però che la Camera ricordi, come le cose si vanno passando davanti ad essa. L'onorevole Gabelli ha fatto la critica del contratto di Basilea. Ci sono delle parti giuste, ci saranno anche delle parti un po' esagerate a giudizio d'altri; ma l'onorevole Gabelli ricordi che cosa si credeva necessario in quanto a spese a quell'epoca, per mettere la rete dell'Alta-Italia in pieno assetto di guerra.

Non sono io che lo dico, sono gli uomini che consigliavano allora il Governo, che consigliarono poi, che consigliano adesso, e consiglieranno domani.

Io leggo un brano della relazione del ministro Spaventa, intorno ai bisogni della rete dell'Alta Italia al 31 dicembre 1874. Testuale.

“ Per completare la rete italiana concessa all'Alta-Italia, rimanevano da costruirsi 112 chilometri di strada, cioè 70, da Udine a Pontebba, 11 da Camerlata al confine Svizzero e 31 da Treviglio a Coccaglio.

“ Per questelinee, *pel relativo materiale mobile, per altri lavori sulle linee vecchie* e pel concorso al traforo del Gottardo ed al porto di Genova, la Società riteneva di dover spendere ancora 98 milioni a tutto il 1880. „ Questa somma si suddivideva così: “ Per costruzione di nuove linee e pel concorso al traforo del Gottardo e al porto di Genova, lire 43,807,000 e si prevedevano per lavori di ampliamento, consolidamento, ecc. delle vecchie linee, e per provviste di materiale mobile lire 54,193,000. „ Questa era la previsione che si faceva nota alla Camera quando si presentava la

legge del riscatto di Basilea. Era il giudizio tecnico degli uomini che sono ancora alla direzione della rete dell'Alta Italia. Di questi 54,193,000 lire fino alla fine del 1878 sui bilanci dello Stato furono spese 26,545,000 lire, e rimanevano da spendere 27,648,000 lire sempre per mettere in completo assetto non solo le linee, ma altresì il materiale mobile.

Che cosa fu fatto invece dalle amministrazioni che si sono succedute dal 1878 in poi, e per conseguenza che cosa fu approvato dal Parlamento? I 27,648,000 lire che rimanevano da spendere, secondo quel conto, furono elevati alla somma di 106,500,000 lire. Quei 27,648,000 lire, che rimanevano da spendere, si dividevano così:

Conto capitale 11,200,000 lire; materiale mobile, 16,448,000 lire.

Orbene, per codeste occorrenze furono aggiunti: 78,852,000 lire. (*Sensazione*) I 16 milioni del materiale mobile divennero 34 milioni per solo conto capitale; divennero 36 comprese le provviste per la linea del Gottardo. In sostanza, per provvedimenti relativi alla sola rete dell'Alta Italia, lo Stato, oltre al residuo che ho accennato ritenuto come sufficiente per metterla in completo assetto all'epoca della convenzione di Basilea, ha aggiunti circa 80 milioni di lire.

L'onorevole Gabelli, ad onta di questo, crede necessaria una ulteriore provvista per tutte le reti italiane, di 45 milioni. Io non istò a contestare se siano 45 o 40, perchè in ciò mi rimetto facilmente a coloro che, come l'onorevole Gabelli, (senza ironia) sono in condizione di dar giudizi molto più competenti dei miei in materia. A me basta di pigliarmi quella poca gloria, che m' invidieranno parecchi di coloro che verranno dopo; non per merito mio, ma per la combinazione che è capitata al mio tempo.

Dal 1879 al maggio del 1883 in Italia si sono fatti 98 milioni di spese per materiale mobile in servizio di tutte le ferrovie pubbliche e sociali. Auguro che qualcun'altro faccia la metà di questo, e poi le ferrovie, come dice l'onorevole Gabelli, saranno in completissimo assetto, dal momento che non mancano che 45 milioni da spendere per materiale mobile.

Signori, quando un paese come l'Italia, nelle condizioni di finanza in cui su per giù si trova, che saranno liete, ma certo, a quel che pare, secondo le affermazioni dell'onorevole ministro delle finanze, non sono poi tali da poterci mettere a paro dei ricconi, quando un paese come il nostro in quattro anni ha speso 100 milioni nel corredo di materiale mobile, (e non parlo

d'altro,) creda l'onorevole Gabelli che ha fatto abbastanza; ed avrebbe fatto anche di troppo, se fosse vera l'asserzione dell'onorevole Gabelli, il quale ha detto che non vede poi dove siano i grandi aumenti di traffico.

Se non vede gli aumenti di traffico, a che vuol provvedere, anche con sacrifici grandi di finanza, in previsione di aumenti di là da venire?

Io tralascio la parte che riguarda i mezzi finanziari, perchè non sarei adatto a rispondere, e del resto l'onorevole ministro delle finanze potrà dare più conveniente e più autorevole risposta.

L'onorevole Gabelli ha insistito nel dimostrare come alla fin fine gli aumenti di traffico, sia in tutte le ferrovie italiane, sia in particolare nella rete dell'Alta Italia, non abbiano grande importanza. Io non dico che abbiano una grande importanza; dico soltanto che dal 1872 o 1873 al 1878, al tempo della società, di questi aumenti non se ne erano veduti affatto; sarà una combinazione, ma il fatto è che dal 1878 al 1883 gli aumenti ci sono stati.

Sono piccoli, dice l'onorevole Gabelli, appena 2000 lire a chilometro, mentre in Francia la media è di 4000.

**Gabelli.** E il *maximum* di 2000.

**Baccarini.** Il *maximum* è di 2000, mentre in Francia è di 4000. Ma l'onorevole Gabelli sa meglio di me che le nostre ferrovie danno appena 22,000 lire a chilometro, mentre le ferrovie francesi rendono 54,000 lire, se ben ricordo. Per conseguenza, se abbiamo un aumento di 2000 lire, lo abbiamo maggiore di quello che lo abbia la Francia in 4000 lire sopra un reddito più che doppio del nostro.

Del resto, sia pur piccolo l'aumento di traffico: io auguro intanto al mio paese che continui di questo passo.

Non è poi esatta l'affermazione dell'onorevole Gabelli, che non siasi mai provveduto, perchè, secondo lui, non è provvedere l'inscrivere in un bilancio o in una legge speciale 30 milioni per spenderli in 15 o 20 anni.

Verissimo, se questo fosse il fatto d'oggi. È stato quello della legge del 1879; ma dopo, colla legge del 1881, la spesa fu concentrata in cinque anni.

Io rilevo queste cose, non per smania di contraddire, ma perchè l'autorità dell'onorevole Gabelli in questa materia potrebbe lasciare delle impressioni, che a me parrebbero eccessivamente fosche, sulle condizioni delle nostre strade ferrate. Del resto, il discorso fatto dall'onorevole Gabelli

si ripete quanto alle lagnanze in tutti i Parlamenti d'Europa, man mano che capitano le grandi occasioni di discutere delle condizioni delle ferrovie rispettive.

Io non azzardo contraddire all'onorevole Gabelli quando afferma che le ferrovie nostre si trovano in una condizione d'inferiorità assoluta rispetto al materiale mobile, in confronto a tutti i paesi, compresa la Spagna. Non voglio contraddirlo, perchè le mie cognizioni positive sulle statistiche comparate si arrestano alla fine del 1880, e non ho avuto nè tempo, nè volontà, nè forse occasione di ricercare ciò che dopo sia avvenuto. Ma è certo (e non voglio tediare la Camera colla ripetizione di numeri, che del resto ho esposto in un mio discorso al Senato) è certo che allora l'Italia era in condizioni assai inferiori a quelle in cui si trova adesso in fatto di materiale mobile; pur nondimeno era superiore alle condizioni di molte reti di altri paesi.

L'onorevole Gabelli (e questo è un fatto particolare, ma lo rilevo perchè evidentemente è cosa che non posso rilevare che io) ha detto: tre anni fa l'amministrazione dell'Alta Italia chiese di provvedere trenta mila tonnellate di rotaie...

**Gabelli.** Venti mila.

**Baccarini.** Bene, una cifra qualunque... Ed il Ministero rispose che la riducesse a dieci mila per ragione di bilancio.

Io ricordo confusamente questa cosa: ed è vera nella sostanza, ma non è esatta la ragione. Bisogna sapere che la direzione dell'Alta Italia si occupa di quanto abbisogna alla propria amministrazione, ma spesse volte non si cura abbastanza di sapere se la domanda è in relazione coi mezzi votati dal Parlamento. Allora si era ancora nell'epoca in cui i 65 milioni, che restavano a spendere, erano divisi nei 15 anni. Il bilancio dello Stato per conto capitale aveva una iscrizione di 5,400,000 lire ogni anno, ed in conseguenza si sarà negato, non che si acquistassero le venti mila, piuttosto che le dieci mila tonnellate (perchè l'onorevole Gabelli deve notare che giudizi esclusivamente tecnici il ministro dei lavori pubblici non ne ha mai dati, e forse non ne darà mai), ma che s'imputassero nel bilancio dell'esercizio di quell'anno, se non poteva sopportarne tutta la spesa. E l'onorevole Gabelli sa meglio di me, che venti mila tonnellate in un anno non s'impiegano nemmeno, se non per eccezionali urgenze, e che in quella misura non si verificavano certo in pochi mesi.

Ad ogni modo è certo che per l'Alta Italia è stato largamente provveduto, a mio avviso, ri-

spetto ai mezzi finanziari del paese, quando si sono approvati 106 milioni da spendersi in 15 anni ridotti poi a 5. Io vorrei pregare l'onorevole Gabelli di considerare, se col fare tumultuariamente le spese da lui accuratamente analizzate per l'Alta Italia, crede davvero di provvedere a bisogni reali ed urgentissimi! Il riparare una stazione secondaria, il ricambiare qualche centinaio di metri di binario in linee secondarie non vuol dir certo cambiar la faccia delle nostre ferrovie. A ciò provvedono le somme votate dal Parlamento e provvederà anche più l'aggiunta di quelle indicate dall'onorevole Gabelli purchè il Parlamento le trovi in tutto od in parte urgenti e intenda approvarle. Ho voluto fare queste semplici osservazioni per togliere quella specie d'impressione che lasciano le affermazioni degli uomini di autorità sull'argomento, specialmente in coloro che sono completamente all'oscuro di tali questioni. (Non parlo dei membri del Parlamento, ma di qui si parla al paese).

Quando l'Italia in 4 anni ha speso 150 milioni di lire tra materiale mobile e lavori di miglioramento sulle proprie linee, che cosa si pretendeva di più? Che ne spendesse 300 invece di 150? Prima di tutto l'onorevole Gabelli deve provare che ci sia stato chi abbia intraveduto che ci fosse bisogno di 300 milioni invece di 150. Il Governo ha proposto, il Parlamento ha approvato quanto ha creduto sufficiente, e certo coloro che si trovavano preposti all'amministrazione ed ai servizi avranno creduto di proporre quanto fosse necessario.

**Gabelli.** Come hanno ignorato, se io l'ho detto tanto tempo avanti?

**Presidente.** Non facciano conversazione.

**Baccarini.** Onorevole Gabelli, ella lo ha detto fino dal 1870? Vuol dire dunque ch'ella ha avuto almeno il torto di non essere stato creduto; e questa è una sorte, che tocca spesso a tutti. Non è già perchè uno abbia un'opinione anche migliore forse di quella degli altri e che il tempo può chiarir tale, non è già questa una buona ragione per accusare il Governo che non lo ha seguito; il Governo ha seguito il voto del Parlamento non solo, ma avrà creduto che più ancora del parere dell'onorevole Gabelli valesse, a torto o a ragione, quello dei corpi che sono stati costituiti dalla legge per illuminarlo, oltre quello delle direzioni stesse di quelle società, le quali sono pure quelle che pare abbiano la scienza infusa, la sola scienza che ormai possa essere creduta, poichè sento da parecchi gridare che gl'ingegneri dello Stato non hanno nessuna cognizione nè per costruire nè per esercitare le

ferrovie. I consiglieri del Governo su per giù sono quelli stessi che indicavano i 54 milioni al tempo della convenzione di Basilea e i 106 nel 1879; sono quelli stessi che daranno domani il suggerimento all'onorevole Genala di spendere altri 150, o che so io.

A me non ripugna il credere alla occorrenza anche dei 200 milioni annunziati dall'onorevole Gabelli per tutte le ferrovie italiane: solamente dico facciamo i passi a tempo e secondo la gamba. Se il traffico non cresce nella proporzione del desiderio, anzi se è inferiore a quello che si crede, come afferma l'onorevole Gabelli, io ne traggio argomento per rispondere: proporzioniamo la spesa all'aumento di traffico e non pretendiamo di antivedere con eccessivo sacrificio finanziario bisogni, che per ora non esistono.

Io voglio porre termine a queste mie scucite osservazioni, leggendo quel che accade anche nei paesi, che sono largamente dotati di materiale mobile nelle loro ferrovie, in certe epoche dell'anno.

L'onorevole Gabelli ha detto, e sia pur vero, che noi siamo in condizione d'inferiorità rispetto a tutti gli altri paesi, per quanto riguarda il materiale mobile.

L'onorevole Gabelli ammetterà che la Germania, la Prussia specialmente, sia fra i paesi più largamente dotati. Ebbene, ad onta di ciò, sentite che cosa accade altrove; lo tolgo da un giornale, in cui io non ebbi certo mai ingerenza di alcuna specie, del quale anzi non ricordava nemmeno la esistenza. Questo giornale è la *Rivista generale delle ferrovie* e così scriveva mesi fa: " Che le ferrovie dell'Alta Italia più specialmente siano deficienti di materiale mobile, fu già constatato dalla Commissione di inchiesta; ma ciò non prova punto che, pur potendo disporre una quantità molto maggiore, non possa incontrarsi, per quanto più raramente, il caso di una affluenza straordinaria ed imprevista di merci, tale, da non poter essere, nelle 24 ore, caricata sui vagoni.

" Anche le linee provviste abbondantemente di materiale si possono trovare nel caso in cui si è trovata l'Alta Italia; e, per provare le nostre asserzioni, citeremo qui alcuni di simili casi.

" Durante il mese di agosto 1883, e nei primi otto giorni dello scorso settembre, fra la Süd-Bahn e la Kaiserin-Elisabeth-Bahn, vi è stato uno scambio di oltre 7,000 vagoni, e di circa 3,200 fra la Süd-Bahn e la Kärtner-Bahn. La Ungarische-Staatsbahn ha tenuto nei magazzini di 14 stazioni oltre a 100,000 sacchi di farina, ed una quantità ragguardevolissima di ravizzone, di grano, ecc., per oltre venti giorni senza poter di-



sporre del materiale sufficiente. Le stazioni di Coblenza, di Colonia e di Magonza hanno avuto, nei primi di quel mese, tanta deficienza di materiale, da obbligare le due amministrazioni ferroviarie a formare dei grandi ammassi di merci in luoghi aperti. E ciò vuol dire che i grandi magazzini erano pieni di mercanzia giacente per insufficienza di materiale, ad onta che le ferrovie francesi avessero dato a nolo, per la sola stazione di Colonia, oltre a mille vagoni. La Alföld-Fiumanerbahn ha dovuto rifiutare il servizio della propria ferrovia, durante tutto il mese dello scorso maggio, per le merci alla stazione di San-Peter, e sempre per deficienza di vagoni.

“ E molti altri inconvenienti, e ben più gravi, avvengono nella maggior parte di altre linee tedesche e francesi, senza che per questo il commercio languisca, la industria deperisca, il giornalismo si acciuffi. „

Io ho voluto leggere quel che accade in paesi non deficienti di materiale e non tali che non possano aumentare un treno straordinario, come si crede che accada da noi, in paesi dove si dice che vi è l'abbondanza, il saper fare, e qualunque altra dote che si possa supporre necessaria per avere un perfetto esercizio ferroviario, per provare che alla fin fine tutto il mondo è paese.

Prego la Camera a volermi tenere per iscusato se l'ho intrattenuta alquanto sopra un argomento, dal quale avrei potuto anche completamente astenermi; ma l'ho fatto, ripeto, perchè desideravo che, per quanto da me dipendesse, non rimanesse intera l'impressione prodotta da alcune delle osservazioni fatte dall'onorevole Gabelli; impressione che certamente non può non produrre un discorso pronunziato da persona competente, qual'è l'onorevole Gabelli in fatto di ferrovie. (*Bene!*)

**Presidente.** Rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Domani seduta pubblica alle ore due pomeridiane.

La seduta è levata alle ore 6 3/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani.*

1° Verificazione di poteri.

2° Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Derivazione delle acque pubbliche, e modificazione dell'articolo 170 della legge sulle opere pubbliche. (33) (*Urgenza*)

3° Seguito della discussione del disegno di legge: Spese in conto capitale per le ferrovie in esercizio di proprietà dello Stato. (162) (*Urgenza*)

Svolgimento di una interpellanza del deputato Brunialti, e di una interrogazione del deputato Cavalletto al ministro degli affari esteri.

4° Bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1884-85. (140)

5° Disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti. (35)

6° Stato degli impiegati civili. (68) (*Urgenza*)

7° Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)

8° Pagamento degli stipendi e sussidi, nomina e licenziamento dei maestri elementari. (83) (*Urgenza*)

9° Aggregazione del comune di Castagneto, in provincia di Torino, al mandamento di Chivasso. (119)

Prof. Avv. LUIGI RAVANI  
Capo dell'ufficio di revisione

Roma, 1884. — Tip. della Camera dei Deputati  
(Stabilimenti del Fibreno).

